



Spett.le  
**ALMO NATURE BENEFIT spa**  
**P.zza dei Giustiniani 6**  
**16123 Genova**

Milano, 10 novembre 2021

**OGGETTO: RICERCA SULLA POSIZIONE DELL'ANIMALE IN FAMIGLIA.**  
**ANALISI COMPARATA E PROPOSTE**

**PREMESSA**

Almo Nature spa ha espresso la volontà di richiedere lo svolgimento di una ricerca in merito alla posizione dell'animale d'affezione, in particolare del cane, nell'ambito della famiglia. Ciò al fine di valutare quale sia oggi la posizione dell'animale ed il suo *status* giuridico, se l'animale possa essere considerato parte della famiglia ed in che termini, con riferimento al sistema giuridico italiano e in Europa.

Il fine di tale speculazione è volto, in ultima analisi, a valutare *se ed in che misura l'animale possa essere inserito nello stato di famiglia o in un documento analogo in altri Stati*. Tutto ciò evidentemente non solo, e non tanto, per aspetti formali ma perché l'incardinamento dell'animale d'affezione in un quadro familiare stabile potrebbe rappresentare una forma di ulteriore tutela per il medesimo.

Al fine di svolgere tale indagine è stato conferito un incarico di ricerca all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza. L'attività di ricerca è stata coordinata dalla prof.ssa Diana Valentina Cerini, la quale ha redatto pertanto lo studio che segue con il *team* di lavoro indicato:

**Coordinamento: Prof. Avv. Diana Cerini**, Ordinaria di diritto privato comparato, Università di Milano-Bicocca

**Dott.ssa Avv. Lucrezia Anzanello**, Ph.D., Membro comitato scientifico Corso di perfezionamento di Diritto e benessere degli animali presso Unimib

**Dott.ssa Erika Scuderi**, Dottoranda di ricerca in Diritto tributario, Università di Vienna

**Dott. Avv. Andrea Pisani Tedesco**, Ph.D., Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato, Università degli studi di Milano-Bicocca

*Il presente scritto non è pubblicabile o riproducibile se non previo accordo tra le parti.*

## La ricerca

È stato richiesto di elaborare un documento che esponga in forma di parere *pro veritate* in ottica civilistico-comparatistica gli esiti della ricerca svolta in merito alla posizione dell'animale d'affezione in Paesi UE, e nel diritto di fonte europea, con particolare riferimento a regole relative all'inquadramento dell'animale in famiglia.

Al fine di svolgere tale compito, il seguente documento verrà strutturato come segue:

- I. Introduzione sulla posizione dell'animale di famiglia
- II. Analisi dello *status* giuridico e della posizione dell'animale nel diritto europeo
- III. Analisi dello *status* giuridico e della posizione dell'animale in Italia
- IV. Analisi di altri sistemi giuridici
- V. Conclusioni e proposte

## I. INTRODUZIONE

- Recenti studi stimano che in Italia siano presenti più di 60 milioni di animali d'affezione<sup>1</sup>. In particolare, secondo la rilevazione dell'Eurispes<sup>2</sup>, nel 2021 tra coloro che hanno dichiarato di avere un animale domestico, il 43,6 per cento possiede un cane e il 35,1 per cento un gatto.

Considerando l'anno precedente, il 2020, il numero di animali domestici in Europa<sup>3</sup> (calcolati tenendo conto degli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa) raggiungeva gli oltre 300 milioni di esemplari presenti in 88 milioni di abitazioni<sup>4</sup>. Tra questi, al primo posto tra gli animali domestici che popolano il continente, ci sono i gatti, con oltre 110 milioni di esemplari, cioè il 35,9 per cento del totale (prevalentemente presenti in Francia, Germania e Russia), seguiti dai cani, con quasi 90 milioni, cioè il 29,3 per cento del totale (prevalentemente presenti in Francia, Germania, Italia<sup>5</sup>, Russia e UK). Anche i conigli sono significativamente presenti in questi territori, in un numero pari a quasi 30 milioni. Inoltre, Eurispes stima che una popolazione di oltre 50 milioni di uccelli sia presente in Europa, con una notevole presenza in Italia (quasi 13 milioni) e Turchia (oltre 11 milioni).

Infine, i rettili, quasi 10 milioni, sono distribuiti più uniformemente sul territorio europeo.

- Un aspetto di particolare rilievo attiene al rapporto tra il *pet* e il nucleo familiare in cui vive: è assodato, infatti, che ciò contribuisce al benessere della comunità familiare, soprattutto in periodi di stress emotivo come quello causato dalla pandemia. Anche l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) si è pronunciato sull'opportunità di passare del tempo con il proprio animale

---

<sup>1</sup> Rapporto Assalco – Zoomark 2020 “Alimentazione e Cura degli Animali da Compagnia” (<http://www.assalco.it/index.php?action=shownews&id=1&nid=9011>).

<sup>2</sup> Eurispes (2021) “Gli Animali Nelle Case Degli Italiani”, Scheda n. 39 del Documento di Sintesi 33, Rapporto Italia 2021.

<sup>3</sup> FEDIAF, (2020) Facts and Figures 2020 (<https://fediaf.org/who-we-are/european-statistics.html>).

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> Per dati sulla provenienza dei *pet* si veda Rapporto Assalco – Zoomark 2019, “Alimentazione e Cura degli Animali da Compagnia” (<http://www.assalco.it/index.php?action=shownews&id=1&nid=8040>).

domestico e accompagnare il proprio cane nell'uscita quotidiana (nel rispetto della normativa) poiché questo contribuisce a mantenere in salute l'umano e l'animale, chiaramente in assenza di sintomi riferibili a COVID-19 e nel caso in cui non si fosse costretti ad isolamento domiciliare<sup>6</sup>.

Secondo alcuni studi, in genere, i proprietari di animali domestici non soltanto hanno una migliore salute mentale - il che significa che un singolo proprietario di un animale domestico è il 20 per cento meno incline a sentirsi solo, isolato, ansioso o depresso<sup>7</sup> - ma sono anche il 60 per cento più attivi rispetto a coloro i quali non posseggono animali, aiutandoli a mantenere un migliore livello di salute generale<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19. Animali da compagnia e SARSCoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi. Versione del 19 aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 16/2020). ([https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+16\\_2020+animali+%281%29.pdf/151c05b1-7f1e-4419-e929-57684b1931a1?t=1587543467422](https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+16_2020+animali+%281%29.pdf/151c05b1-7f1e-4419-e929-57684b1931a1?t=1587543467422)).

<sup>7</sup> The Pet Factor, Vol. No. 4 August 2020, p. 2

<sup>8</sup> *Ibidem*.

## II. ANALISI DELLO *STATUS* GIURIDICO DELL'ANIMALE NEL DIRITTO EUROPEO

Al fine di svolgere il compito richiesto, appare utile anteporre alcune note in merito alla posizione giuridica dell'animale e in particolare dell'animale di famiglia in Italia e nelle fonti di diritto europeo. Quest'ultimo, a sua volta, ha tratto fondamento sia dalle precedenti convenzioni a livello internazionale, sia dalle evoluzioni in corso in alcuni Stati, di cui si dirà dopo, seppur limitandosi agli interventi ritenuti più significativi.

### **1. Precedenti normative utili a livello internazionale**

Un momento importante che segnala l'attenzione per gli animali nel contesto sovranazionale risale al 1978, quando fu approvata dall'UNESCO la *Universal Declaration of Animals' Rights* (la "Dichiarazione"). Tra le importanti affermazioni contenute nel testo, ha un ruolo essenziale il riconoscimento che tutti gli animali hanno diritto di esistere, non devono essere trattati con crudeltà e devono ricevere una protezione legislativa.

La Dichiarazione offre, dunque, una regola guida per le attività che prevedono il coinvolgimento di animali. Il documento propone un'etica fondata sul rispetto della posizione dell'animale e di tutte le specie; laddove indica che «nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo», così come che «le esibizioni e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità animale» (art. 10, a). La Dichiarazione UNESCO offre anche un

### **SUMMARY BOX 1**

**Lo status dell'animale in UE: L'animale è essere senziente nel diritto di fonte UE (art.13 del TFUE).** Recita l'articolo:

**Articolo 13** Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto **esseri senzienti**, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale. In Europa si ha anche il c.d. **Passaporto europeo** per la circolazione

paradigma per valutare le varie forme di interazione con l'animale e la sussistenza di responsabilità dei soggetti coinvolti.

La Dichiarazione, tuttavia, non ebbe un'eco pratica importante, in quanto non fu trasfusa in convenzioni internazionali.

In tempi più recenti, le Nazioni Unite hanno proposto la *Universal Declaration on Animal Welfare*. Va sottolineato come questo testo non contenga l'esplicito riferimento ai diritti animali, a differenza della Dichiarazione UNESCO. Il riferimento al *welfare* animale è stato, peraltro, inteso come sufficiente a sollecitare un intervento in qualche modo protettivo; esso rappresenta un elemento utile per superare alla fonte gli ostacoli tecnico-giuridici connessi all'individuazione di diritti in capo agli animali.

Di sicura rilevanza è la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata nel 1987. L'ambivalenza degli obiettivi era evidente sin dal Preambolo, laddove si identificavano sia l'essenziale posizione degli animali da compagnia nel contribuire alla qualità della vita e al miglioramento della società, sia l'importanza del benessere e della salute degli animali domestici anche in relazione alla preservazione della salute dell'uomo e degli altri animali<sup>9</sup>.

La Convenzione non fu, inizialmente, firmata dall'Italia anche se quest'ultima approvò, pochi anni dopo, su tale base la legge n. 281/1991.

Successivamente, parallelamente all'approvazione del Trattato di Maastricht, fu siglata ad Amsterdam la Dichiarazione sulla protezione degli Animali in cui gli stessi erano riconosciuti come "esseri senzienti" e non come meri prodotti dell'allevamento. Tale Dichiarazione venne riapprovata nella forma di un c.d. Protocollo sul benessere degli animali.

## **2. Diritto UE e Trattato UE**

La Comunità Europea (poi Unione Europea) non aveva in origine alcuna competenza in materia di protezione animale, né in relazione all'approvazione di discipline che fossero svincolate dalle problematiche emergenti dalle politiche agricole comuni con particolare riferimento

---

<sup>9</sup> «Recognizing that man has a moral obligation to respect all living creatures and bearing in mind that pet animals have a special relationship with man; Considering the importance of pet animals in contributing to the quality of life and their consequent value to society; Considering the difficulties arising from the enormous variety of animals which are kept by man; Considering the risks which are inherent in pet animal overpopulation for hygiene, health and safety of man and of other animals».

all'allevamento. La regolamentazione messa così in atto in questo settore ha assunto un'importanza crescente più per il suo impatto economico tra gli Stati che in relazione alla posizione dell'animale in sé.

Peraltro, proprio dalla presenza di problematiche legate al commercio ed alla regolamentazione dei mercati interni, è stato possibile procedere all'introduzione di regole dirette a migliorare le condizioni di allevamento degli animali, del trasporto, della sperimentazione.

Nel frattempo, a livello europeo non istituzionale, nacque, nel 1977, un movimento di protezione animale a vocazione sovranazionale. Il c.d. *Eurogroup for Animal Welfare* ("Eurogroup"), come venne chiamato tale movimento, aveva il fine di realizzare un coordinamento tra le associazioni animaliste nazionali presso un ente federativo, così da rappresentare una efficace *counterpart* dei regolatori istituzionali.

Lo *Eurogroup* continua oggi ad avere come obiettivo l'identificazione dei settori prioritari di intervento comunitario e di fare pressione affinché siano approvate norme a livello europeo.

Grazie all'azione dello *Eurogroup* e di altri gruppi di interesse, si sono avute importanti evoluzioni anche nel diritto europeo. Lo strumento adottato, consistente molto spesso nella direttiva, ha inciso soprattutto sulle condizioni di allevamento, trasporto<sup>10</sup>, abbattimento, sperimentazione.

Nella predisposizione dei propri provvedimenti, gli organi comunitari si avvalgono senza dubbio di lavori e studi da parte di comitati scientifici e veterinari. Tuttavia, secondo la più parte dei commentatori, i testi comunitari, per loro natura dediti a formulare un compromesso tra le posizioni nazionali, sono ancora troppo poco incisivi nella direzione di garantire una efficace tutela degli animali.

Tutto ciò nonostante nel diritto europeo esista una norma ritenuta di fondamentale importanza: l'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE").

---

<sup>10</sup> Direttiva 91/628/CEE del 19 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto, che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, direttiva a sua volta modificata dalla direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995. Esiste altresì un Regolamento n. 411/1998 sugli *standard* di protezione applicabili al trasporto di animali su veicoli su strada. Altri regolamenti più recenti hanno parzialmente integrato le discipline, senza peraltro spostare sostanzialmente i livelli di tutela. Per alcuni commenti si veda E. HUGHES-C. MEYER, *Animal Welfare Law in Canada and Europe*, in 6, *Animal law*, 23/2000, in particolare p. 47 ss.

Articolo 13

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

L'art. 13 del TFUE riafferma un principio già previsto nella Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia nel 2010 con la L. 4.11.2010 n. 201, ove si prevede un vero e proprio diritto soggettivo dell'animale da compagnia alla vita ed al benessere. È vero che secondo alcuni la norma individua una subalternità del dovere di tener conto del benessere animale rispetto ad altri beni, ma anche in tal caso resta il vincolo della valutazione che conduca a sacrificare il benessere animale solo laddove sia impossibile una conciliazione con tali diritti. In proposito, tra i molti esempi che si potrebbero fare, pare utile soffermarsi sulla recente sentenza CGE 17.12.2020 in tema di macellazione rituale, con la quale la Corte di giustizia UE si è nuovamente pronunciata, per la terza volta in tre anni, su tale delicato argomento ma con l'introduzione questa volta di un preciso cambio di rotta: ha infatti confermato, "salvandone" la rilevanza anche politica e sociale, la legittimità di norme nazionali e regionali (nella specie del Belgio) che prevedono il c.d. *reversible stunning* (stordimento reversibile) al fine di ridurre la sofferenza dell'animale<sup>11</sup>. Si ricorderà, in proposito, che già il Reg. CE n. 1099/2009 consentiva agli Stati membri di imporre un obbligo di stordimento preliminare all'abbattimento degli animali, applicabile anche nell'ambito di una macellazione prescritta da riti religiosi, purché, tuttavia, nel fare ciò, gli Stati membri rispettassero i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Secondo la Corte, l'imposizione dello stordimento reversibile anche in caso di macellazioni rituali è conforme al Trattato proprio perché persegue un "obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, quale la promozione del benessere degli animali", obiettivo che

---

<sup>11</sup> ECJ, causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België et al. vs Vlaamse Regering*, Sentenza 17.12.20. Per una collocazione nelle dinamiche europee si vedano anche le riflessioni di M. TALLACCHINI, *Gli animali nella "società europea della conoscenza": contraddizioni e prospettive*, *Animal Studies*, 2015, IV(12), pp. 9-30. Più in generale, per alcuni commenti, di diverso tenore, sul tema si rinvia a F. MARCHADIER, *L'abattage, le bien-être de l'animal et la labellisation «agriculture biologique»*, in D. 2019, 805, p. 807; A. PETERS, *L'abattage religieux et le bien-être animal revisités*, *Cahiers de droit européen*, 2020/1, p. 128.

deve essere tutelato nella misura in cui le norme a suo presidio risultino proporzionate. Come è stato osservato, si tratta di un passo importante nella fissazione del bilanciamento in concreto di valori come previsto dallo stesso art. 13 del TFUE<sup>12</sup>.

### **3. Il Passaporto europeo: un primo riconoscimento?**

Non risultano documenti analoghi allo stato di famiglia italiano a livello europeo. Manca pertanto ogni riferimento a tale documento anche rispetto al tema degli animali di famiglia.

Va tuttavia indicato che la priorità riconosciuta all'animale familiare dal diritto europeo può parzialmente rinvenirsi, a nostro avviso, in un documento di sicura importanza, ossia il *Passaporto Europeo* (il "Passaporto").

Per le movimentazioni a carattere commerciale e non, di cani e gatti nel territorio UE, il Regolamento (UE) n. 576/2013 prevede infatti la presenza obbligatoria del passaporto individuale per ogni singolo animale, ossia un documento di identificazione dell'animale da compagnia.

Il passaporto viene rilasciato a livello nazionale dai servizi e uffici competenti.

Nel passaporto sono identificate due persone:

1) innanzitutto il *proprietario dell'animale*, ossia la persona fisica indicata come il proprietario nel documento di identificazione;

2) può inoltre essere identificata una c.d. *persona autorizzata*, ossia colui che è autorizzato in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto ai movimenti a carattere non commerciale dell'animale da compagnia.

L'emissione del Passaporto fa leva su due principi fondamentali, ossia quello della libera circolazione delle persone, che richiede anche che esse possano accompagnarsi al proprio animale da compagnia; in secondo luogo, il principio di sussidiarietà che consente all'Unione di porre norme di diritto armonizzato e uniforme.

---

<sup>12</sup> Così E. LAMARQUE, *All'incrocio tra diritto al cibo e benessere animale: il nuovo Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)*, paper presentato all'incontro *One Health: riflessioni tra il diritto al cibo e i diritti degli animali*, all'interno del ciclo *Animal Law Seminars 2021* dell'Osservatorio di diritto degli animali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, 29 aprile 2021.

Il Passaporto è dunque necessario per garantire i movimenti con animali tra Stati membri dell'Unione Europea sulla base dell'idea di identificabilità certa, e fa leva sui preesistenti sistemi di identificazione degli animali (per tatuaggi, microchip), unendo altresì fini di sanità pubblica.

Ad esempio, si rammenti che il Passaporto è rilasciato dall'autorità competente attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità. La vaccinazione antirabbica può essere considerata valida soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione.

Per l'Italia si fa riferimento ai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio.

Ai fini del rilascio del Passaporto cani, gatti e furetti devono essere identificati tramite tatuaggio (applicato prima del 3 luglio 2011) perfettamente leggibile o microchip e registrati all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE GIURIDICA DELL'ANIMALE IN ITALIA

#### 1. Lo status giuridico dell'animale in Italia nel codice civile

In Italia l'animale è identificato come *bene* nel Codice Civile. L'esclusione degli animali dal

novero dei soggetti di diritto, e dunque dalla titolarità dei diritti soggettivi, e la loro equiparazione a *beni (biens/chattels)* è stata per secoli una costante del mondo giuridico (non solo italiano) e solo di recente vede alcuni significativi *vulnera*. Basti pensare che la riduzione dell'animale a bene apparteneva già al diritto romano, che distingueva dicotomicamente tra *personae* e *res* (alle quali, peraltro, pertenevano anche gli schiavi). Una simile qualificazione dell'animale fu mantenuta nei secoli ed infine recepita in tutti i codici civili moderni. La nostra codificazione civile del '42 non si è distinta per originalità e ha dedicato agli animali numerose norme, tutte dirette a disciplinare i conflitti che il "bene" animato può determinare tra i consociati. Muovendo dalla formula dell'art. 812 del Codice

#### SUMMARY BOX 2

La posizione giuridica dell'animale nell'ordinamento italiano: ai sensi del Codice civile (Art. 812) l'animale è bene mobile e non un soggetto di diritto. Vi sono molte altre norme in cui l'animale è considerato essere senziente (ad esempio leggi regionali).

Sotto il profilo normativo, l'Italia dedica alla protezione dell'animale una **unica legge con una vocazione "organica"** (Legge 14 agosto 1991, n. 281) la quale isola la posizione degli animali d'affezione o dagli altri animali.

Oggi vi sono progetti di legge di riforma sia a livello costituzionale che di fonti primarie.

In **giurisprudenza**: anche in tal caso molte incoerenze, ma nel complesso maggiore sensibilità e tendenza a riconoscere tutela ben oltre quello che ci si aspetterebbe a fronte della qualificazione dell'animale come bene.

Civile, che relega in forma residuale gli animali tra “gli altri beni”, la regola dell’animale-cosa ha fatto da perno alle norme in tema di appropriazione, responsabilità civile per danni provocati da animali, e così continuando.

**Art. 812 Codice Civile**

*Distinzione dei beni:* Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. (II) Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. (III) *Sono mobili tutti gli altri beni.*

L’animale nel Codice Civile è, dunque, sempre *oggetto* e mai *soggetto*; si pone in tale veste rispetto ai diritti ovvero ai doveri di colui che di volta in volta è proprietario, detentore, custode.

È sin troppo chiaro come il motivo sul quale si è fondata la pressoché univoca collocazione degli animali tra *beni* si spiega solo in parte quale esito di lacune scientifiche e cognitive delle diverse epoche storiche, essendo semmai sorretta da considerazioni socio-economiche, banalmente antropocentriche.

Tanto sul piano della *law in action* e delle pronunce delle corti di merito – in cui si riflette maggiormente il sentire comune – quanto rispetto ad altre fonti legislative nazionali, che hanno operato riducendo progressivamente le prerogative proprietarie del “padrone” dell’animale ovvero introducendo obblighi positivi di tutela in favore dei non umani, si rivela l’inadeguatezza dell’attuale tassonomia civilistica.

Il problema, in sintesi, è dunque se nella molteplicità delle fonti e dei formanti del nostro ordinamento esista un sistema coerente di norme relative all’animale oppure se, sul piano tecnico-giuridico, vi siano, e si ritrovino, le incoerenze che la società stessa rivela nei confronti

degli animali non umani, di volta in volta compagni, cibo, macchine da lavoro, strumenti da esperimento. Tutto ciò tenendo conto di come, al contrario, siano in atto in altri Paesi da un lato un vero e proprio processo di c.d. *costituzionalizzazione* dei diritti degli animali – grazie alla menzione delle loro qualità di esseri senzienti a cui lo Stato deve garantire benessere -, e dall’altro un processo di *dereificazione*, attraverso recenti modifiche ai codici civili nazionali<sup>13</sup>.

La fissità delle norme gius-civilistiche dedicate agli animali potrebbe sorprendere: gli animali sono esseri viventi di non recente apparizione! Essi esistevano ancor prima dell’arrivo degli umani, e con l’uomo hanno dovuto (spesso loro malgrado) convivere. Ciò li distingue da altre entità che si sono via via manifestate nel tempo ed alle quali gli ordinamenti hanno a volte riconosciuto “dignità”, e talora personalità giuridica, con titolarità di diritti (si pensi ad enti collettivi, associazioni, società); parimenti tempestivi sono i sempre più frequenti interventi a favore del riconoscimento di diritti alle forme di *artificial intelligence* ovvero alle “estensioni” della persona umana (ad esempio robot umanoidi) solo di recente apparse.

## **2. Altre fonti: Legge 281/1991**

Le fonti di diritto interno non appaiono tutte allineate in modo inequivoco alla qualificazione dell’animale come bene, sussumibile dal Codice civile.

D’altra parte, con specifico riferimento all’animale inserito in un contesto familiare, ossia l’animale d’affezione, si deve indicare che nel nostro Paese, attualmente, le norme di riferimento sono state approvate partendo dall’unica legge con una vocazione “organica” dedicata alla protezione degli animali, ossia la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

La legge ha rappresentato un elemento di forte innovazione rispetto alla precedente normativa nazionale.

Tra le innovazioni introdotte dalla Legge 281/91 vi è innanzitutto l’isolamento della posizione degli animali d’affezione (o come si dice ancora in taluni casi, salvo quanto si

---

<sup>13</sup> Cfr. M. GIMÉNEZ-CANDELA, *Persona y Animal: una aproximación sin prejuicios*, dA. *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 10/1 (2019) - DOI <https://doi.org/10.5565/rev/da.417>, pp. 8-14. Per altri esempi si veda *infra*, poco oltre, nonché sin d’ora O. LE BOT, *Les grandes évolutions du régime juridique de l’animal en Europe: constitutionnalisation et dérèglementation*, in 24.1 (2011) *Revue québécoise de droit international*, p. 249 ss.; R. MARCHESINI, *Etologia filosofica. Alla ricerca della soggettività animale*, ed. Mimesis, 2021.

specificherà sotto, “da compagnia”), in particolare dei cani, dagli altri animali. Questi animali hanno dunque un ruolo prioritario e una tutela assolutamente maggiore rispetto a tutti gli altri animali.

Di particolare importanza il quadro culturale più generale che si accompagna a tale legge, come confermato dalle stesse informative del Ministero della Salute:

*“Attraverso tale provvedimento legislativo è stato compiuto un importante passo in avanti etico-culturale, poiché è stato riconosciuto agli animali d’affezione il diritto alla vita ed è stata vietata la soppressione di quelli senza proprietario, rinvenuti vaganti sul territorio. Alle Regioni e alle Province autonome è stato demandato il compito di rendere applicative le norme nazionali, attraverso propri provvedimenti, mentre specifici compiti e responsabilità sono stati attribuiti alle diverse Istituzioni ed Autorità di controllo competenti in materia, nonché ai proprietari degli animali?”.*

E ancora, con specifico riferimento al possesso responsabile:

*“La relazione tra uomo e animale è una fonte inesauribile di effetti positivi. Negli anziani, un amico a quattro zampe ha la forza di riaccendere l’interesse verso la vita e verso gli altri con indiscutibili benefici, anche sul piano fisico. Nei bambini le relazioni con gli animali incidono fortemente sulla formazione della personalità e contribuiscono a sviluppare benefici a livello psichico. Tutto ciò è più forte ed evidente quando l’impiego di animali è d’ausilio in ambiti terapeutici. Gli animali domestici svolgono, infatti, un ruolo insostituibile di mediatori anche nei processi terapeutico riabilitativi ed educativi e i dati scientifici lo confermano. Quando un animale entra nella nostra vita, dunque, porta con sé una quantità infinita di amore che siamo chiamati a ricambiare con il rispetto e l’assunzione di responsabilità. Scegliere di possederne uno significa assumersi una serie di oneri, non ultimo quello di conoscere da vicino le sue esigenze etologiche, di provvedere al suo benessere, di tutelarlo e di impedirne la riproduzione incontrollata. Per questo motivo, la diffusione della cultura del possesso responsabile resta uno degli obiettivi principali del Ministero della salute. In questo opuscolo sono raccolte norme, competenze e responsabilità da cui non si può prescindere per la tutela degli animali e la lotta al randagismo”* (cfr. Opuscolo informativo sulla L. 281/1991, [www.gov.minsalute.it](http://www.gov.minsalute.it)).

Tra le novità vi sono:

1) il principio di tutela generale degli animali d’affezione espresso dall’art. 1: *“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i*

*maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente?;*

2) il dovere di accudire l'animale; si consideri, ad esempio, che con riferimento ai doveri del proprietario essi possono essere così riassunti oggi, sulla base della L. 281/1991, del Codice penale e del Codice civile:

- divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito;
- responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio animale;
- obbligo di segnalare alle Autorità competenti il decesso del proprio animale a causa di esche o bocconi avvelenati;
- obbligo di far identificare con microchip e iscrivere il proprio cane nell'anagrafe entro il secondo mese di vita;
- obbligo di fornire al proprio animale:
  - i. il cibo e l'acqua regolarmente e in quantità sufficiente;
  - ii. le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - iii. un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - iv. la regolare pulizia degli spazi di dimora.
- obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga del proprio animale;
- obbligo di custodire il proprio animale garantendo la tutela di terzi dal rischio di aggressioni<sup>14</sup> e di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

3) il dovere di informarsi, ossia acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore. Questo aspetto appare di particolare importanza anche se correlato alla individuazione, ancora di là da venire, di precisi obblighi informativi di chi vende, o affida, l'animale: infatti in merito occorrerebbe prevedere più rigidi dovere dei venditori, posto che alla base di incidenti, ma anche di fenomeni di abbandono, vi è un acquisto non meditato e consapevole. Il tema, peraltro, si lega ad una

---

<sup>14</sup> Ciò, ad esempio, utilizzando sempre il guinzaglio a una misura non superiore a m 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni, portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

questione assai delicata, che non verrà affrontata in questa sede, ossia quello della opportunità di consentire ad oggi la vendita di animali in contesti commerciali.

4) il dovere di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Come è stato osservato, del resto, “in termini empirici e quindi giuridici un cane in casa e un suino al macello non sono la stessa cosa”.<sup>15</sup> E si capisce pure perché molte delle norme sul benessere degli animali emanate negli ultimi anni stiano all’interno di un perimetro segnato dal «particolare rapporto di affezione tra l’uomo e l’animale» come dice il D.P.C.M. 28 febbraio 2003 su animali da compagnia e *pet-therapy*: la Convenzione di Strasburgo dell’87, la legge quadro n. 281/1991 sulla prevenzione del randagismo, il regolamento CE n. 998/2003 sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, i numerosi d.d.l. diretti a introdurre un codice degli animali d’affezione e perfino le norme a favore del turismo con animali al seguito e quelle che vietano il pignoramento degli animali da compagnia s’iscrivono in quel medesimo perimetro.

Ciò chiarito, sulla base della legge 14 agosto 1991, n. 281, il 6 febbraio 2003 è stato siglato un accordo in materia di «benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*» tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003. Il testo di questo accordo prevede l’assunzione di precisi impegni da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. In particolare: l’adozione di disposizioni finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, consentirne l’identificazione, attraverso l’utilizzo di appositi *microchip*, su tutto il territorio nazionale ed utilizzare la *pet-therapy* per la cura di anziani e bambini.

### **3. Altre fonti: norme penali**

Un ampio *set* di norme penalistiche che sanzionano le azioni criminose rivolte contro animali – a partire dalla Legge quadro n. 281/1991 relativa alla tutela degli animali d’affezione contro gli atti di crudeltà oltre alle norme del Codice Penale novellate nel 2004 – dà vita ad un

---

<sup>15</sup> Commenti Garante Torino.

*patchwork* normativo nel quale anche la dottrina specialistica è sovente in bilico nell'individuare la posizione dell'animale come oggetto dell'azione criminosa o come soggetto danneggiato, tanto da proporre in limine soluzioni ibride<sup>16</sup>.

Oltre alle numerose norme rilevanti nella L. 281/1991 che è dedicata specificamente agli animali da compagnia (terminologia questa per la verità ormai in disuso, preferendosi il riferimento ad animali familiari o d'affezione, come si vedrà trattando dei progetti di legge più recenti) occorre ricordare, in ottica prettamente penalistica, la legge 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

#### **4. Altre fonti: Leggi regionali**

Un primo esempio in tal senso è rappresentato dalle leggi regionali che identificano l'animale come essere senziente ed affermano il dovere di garantirne il benessere, pur con una selezione delle “categorie” di animali tutelati<sup>17</sup>. È chiaro, in questi casi, il venir meno di una delle principali prerogative proprietarie, ossia l'assenza di condizioni e limiti ai diritti in capo al soggetto titolare del bene; si individuano, anzi, veri e propri doveri di cura verso l'oggetto della proprietà, ossia l'animale<sup>18</sup>.

#### **5. Altre fonti: Codice della strada e nuove norme sul condominio**

Si aggiungono le numerose norme di protezione degli animali, difficilmente conciliabili con l'idea di animale come cosa e mero oggetto di diritti, e non soggetto. Ad esempio, il Codice della Circolazione Stradale individua un dovere di soccorso di animali feriti, svincolato dalla posizione e dall'esistenza di un proprietario quale possibile danneggiato dalla perdita dell'animale che ne deriverebbe.

---

<sup>16</sup> Cfr. P. MAZZA, *I reati contro il sentimento degli animali*, Padova, 2012 ed ivi ampia bibliografia.

<sup>17</sup> Si veda un riferimento per tutti: lo Statuto della Regione Toscana e ivi anche la L.R. 20 ottobre 2009, n. 59, “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela dell'animale da compagnia)”.

<sup>18</sup> Per una sintesi delle prerogative proprietarie, si può fare riferimento a T. HONORÉ, *Ownership*, in A.G. GUEST (ed.), *Oxford Essays on Jurisprudence*, Oxford, 1961, p. 107 ss., come ricordato anche da U. MATTEI, *La proprietà*, in *Trattato di Dir. civ. diretto da R. Sacco*, 2001, p. 139; A. GAMBARO, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, Milano, 2015; P. RESCIGNO, voce *Proprietà (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXXVII, 1988, p. 254 ss.

Recita la norma:

*Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:*

*"L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".*

*Art.189, comma 9-bis: L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337.*

Qual è la finalità di tale imposizione, se non proteggere un (altro) soggetto? E, ancora, occorre ricordare la riforma del condominio del 2012 che ha previsto il diritto del proprietario di accompagnarsi all'animale di famiglia nella propria abitazione ma anche negli spazi comuni, privilegiando chiaramente la salvaguardia di una relazione tra due *soggetti*<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Legge n. 220 del 11 dicembre 2012, che ha modificato l'articolo 1138 del Codice Civile con l'aggiunta del comma IV per cui "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

## **6. Altre fonti: la normativa sullo sport**

Ulteriore ed importante tassello, nello sgretolamento della figura dell'animale-bene, si ha nella riforma delle norme in tema di lavoro sportivo, approvata con D.Lgs. n. 36/2021, ove si ritrova una disciplina articolata a tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive. Obblighi di tutela, e divieti di sfruttamento, coerenti con il Trattato di Lisbona che identifica l'animale come essere senziente. Come indicato dallo stesso legislatore, si tratta di *“una normativa unitaria in termini di tutela dei diritti degli animali impiegati in attività sportive”*, che prevede *“obblighi per proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento”*.

Più in dettaglio, l'intero Titolo IV del D.Lgs. 36/2021 (spec. dall'articolo 19 all'articolo 24), è dedicato alle norme generali per il benessere degli animali impiegati in attività sportiva, oltre a norme specifiche per lo sport equestre, armonizzando le disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole in una disciplina unitaria riguardante tutti gli animali impiegati in attività sportive.

Da un lato, sono previsti i sopra ricordati obblighi per coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive: essi sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. Dall'altro, sono introdotti specifici divieti a metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne la sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengano conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali. Ne deriva un *set* di norme che tendono a configurare l'animale come un *“lavoratore”* (si potrebbe azzardare ad affermare!), nel momento in cui si prevedono cautele in parte paragonabili a quelle previste per il lavoratore umano: riposo, rispetto del periodo di gravidanza e post gravidanza, cure.

### 7. Altre fonti: le norme sulle “AAA”

In senso sostanzialmente analogo si muove anche la normativa a suo tempo approvata in tema di attività assistite da animali (“AAA”)<sup>20</sup>, con la quale è stato positivizzato il ruolo della disciplina nell’ambito della medicina a supporto delle terapie tradizionali<sup>21</sup>.

E vi potrebbero essere altri e numerosi esempi di norme anche a livello locale da aggiungere<sup>22</sup>.

### 8. La giurisprudenza

Va, poi, considerato come la *case law* autoctona, in modo sempre più frequente, riferisce di una soggettività animale e degli effetti, in sede di aggiudicazione di controversie, di tale soggettività.

Innanzitutto se si ragiona secondo la prospettiva rimediale, vera e propria *anticamera* dei diritti<sup>23</sup>, e pur condividendo l’idea da taluno denunciata che in molti casi ci si trovi di fronte a “*falsi positivi della soggettività animale*”, si comprende che le soluzioni e le formule risarcitorie utilizzate sono decisamente incompatibili con la nozione dell’animale-bene e precludono al riconoscimento di un diritto (dovere di soccorso/diritto ad essere soccorso; dovere del proprietario di garantire il benessere dell’animale/diritto dell’animale al benessere).

---

<sup>20</sup> V. in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet therapy*).

<sup>21</sup> Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), genericamente indicati con il termine di “*Pet Therapy*”, comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di “*pet*”, ovvero di animali da compagnia. Si veda *amplius* D. CERINI, *Il diritto e gli animali, Note gius-privatistiche*, Torino, 2012, in particolare p. 148 ss. Sull’accertamento del benessere degli animali coinvolti cfr. F. CIRULLI, N. FRANCA, E. ALLEVA (Ed.), *Terapie e attività assistite con gli animali in Italia. Attualità, prospettive e proposta di linee guida*. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2010 (Rapporti ISTISAN 10/4); N. RANCIA, M. BORGHI, B. COLLACCHI, F. CIRULLI (Ed.), *Metodologie per la valutazione dell’idoneità e del benessere animale negli Interventi Assistiti con gli Animali*. Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2019; VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 2017, 549 ss.; VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quad. cost.*, 2006, 69; SETTANI, RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L’auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *Rivista di BioDiritto*, 2019, 488 ss.

<sup>22</sup> Per altri e più analitici esempi si consenta il rinvio a D. CERINI, *Il diritto e gli animali, Note gius-privatistiche*, cit., *passim*.

<sup>23</sup> Ricorda U. MATTEI, *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di Diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 2001, p. 107, che i rimedi, come insegna la storia del *common law*, “*non sono altro che gli strumenti che il diritto privato offre per tradurre in concreto le scelte compiute a monte dell’allocazione dei diritti. È possibile studiare con metodo rimediale qualsiasi ambito del diritto sostanziale*”.

**a) Animale di famiglia e separazione**

Sempre più frequenti sono le contese riguardanti il problema dell'affidamento e della “gestione” degli animali vissuti in un contesto domestico e familiare in caso di separazione dei coniugi o di cessazione della convivenza. Ci sono, infatti, casi nei quali gli animali diventano un peso per entrambi, mentre ve ne sono altri nei quali l'animale è oggetto di contesa. Il problema è di immediata percezione: così come si litiga per la spartizione di beni e risorse e per l'affidamento dei figli, si litiga talora anche per l'affidamento degli animali domestici che componevano il nucleo familiare. Il caso più frequente è, ovviamente, quello che coinvolge i cani, ma la problematica è trasferibile su ogni altro animale domestico.

Le difficoltà maggiori, come sempre, si ricollegano al fatto che il nostro ordinamento qualifica l'animale come «bene», sicché la regola guida per l'assegnazione (termine che il legislatore usa in contrapposizione all'affidamento dei figli) dovrebbe essere quella applicabile agli altri beni.

Il che significa che, se vi è concordia tra i coniugi che si accingono a separarsi, può essere stabilito che l'animale sia attribuito all'uno o all'altro di comune accordo con eventuale compartecipazione alle spese.

Qualora sorga una controversia circa l'affidamento dell'animale, tanto in caso di separazione o divorzio dei coniugi, quanto in caso di due contendenti non maritati, applicando supinamente le regole previste per il patrimonio e non potendo l'animale essere oggetto di divisione, si dovrebbe seguire la regola della proprietà dei beni indivisibili. L'assegnazione potrà risultare più semplice laddove si provi che l'animale rientra nella categoria dei c.d. beni individuali: in quanto *res*, può essere qualificato come bene personale, ad esempio perché frutto di un regalo o di un acquisto da intendersi come personale in base all'art. 179 c.c., o ancora è possibile fare riferimento a quanto attesta l'anagrafe canina in merito alla mera proprietà dell'animale. In altri termini, se l'animale è *property*, il problema giuridico dovrebbe essere – e quasi sempre è – risolto ricostruendo il titolo in base al quale lo stesso può essere affidato.

Tuttavia, tenuto conto della “peculiarità” del bene-animale, in tale settore la giurisprudenza più recente si divide tra due contrapposti orientamenti, l'uno tradizionale, l'altro più innovativo, ma che sembra essere vieppiù seguito.

L'orientamento tradizionale, ed ancor oggi più diffuso, prevede che in caso di separazione dei beni l'animale spetti al coniuge che risulta intestatario all'anagrafe canina. Tale soluzione è applicata anche quando vi sia un regime di comunione in base all'art. 159 c.c. poiché l'animale è equiparato ad un bene personale di uno dei due coniugi e, come tale, non entra a far parte della comunione.

L'art. 177 c.c. indica, infatti, quale oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali, i quali sono poi indicati all'art. 179 c.c. Per tale ragione sono beni personali quelli di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, i beni acquistati successivamente per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione, i beni di uso strettamente personale. Insomma, se l'animale è stato acquistato dai coniugi in regime di comunione legale, esso sarà bene comune salvo che non si provi che ricorre una delle ipotesi appena menzionate che rendono il bene personale e, come tale, appartenente in via esclusiva ad uno solo dei coniugi. Se non si versa in ipotesi di bene personale, sarà poi applicabile l'art. 194 c.c. in base al quale la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. In tal caso, trovandosi di fronte a beni materiali (oggetti) indivisibili, la divisione avviene rispetto al valore dei beni.

Non mancano, però, decisioni recenti che tendono a privilegiare un'impostazione più consona al ruolo dell'animale all'interno della famiglia attribuendo rilevanza al profilo affettivo. In sostanza l'animale resta un "bene", ma di particolare natura. In particolare, i giudici di merito, in sentenze recenti, hanno deciso attribuendo rilevanza, in base a prove testimoniali ed eventualmente anche in base a quanto «espresso» con il proprio comportamento dall'animale, all'effettivo legame con la persona, anche in deroga a quanto previsto dalla registrazione all'anagrafe canina. Questa seconda via tiene conto del fatto che la natura dell'animale, specialmente nell'ambiente domestico, lo porta a creare un legame affettivo, prima ancora che giuridico, con l'uomo; ciò richiede regole diverse, delle quali i nostri giudici, in attesa di norme legislative nuove, sembrano lentamente, ma progressivamente, tenere oggi conto.

Le regole seguite dalla più recente giurisprudenza non sono dissimili rispetto a quelle applicate per i figli minori: in alcuni casi è stato, ad esempio, previsto il c.d. "affidamento

congiunto” in base al quale entrambi gli ex coniugi godono, a periodi alterni, della compagnia dell’animale. Ovviamente resta il fatto che i coniugi, in tal caso, devono continuare ad occuparsi economicamente dell’animale contribuendo sia alle spese ordinarie, sia a quelle straordinarie (es. veterinario, ecc.). A tal proposito, in caso di affidamento esclusivo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del coniuge affidatario di ricevere un contributo per il mantenimento dell’animale. Ovviamente, tale soluzione può essere raggiunta anche con un accordo che, in sede di separazione consensuale, dovrà essere formalizzato nell’atto di omologa del tribunale.

Di particolare importanza appare poi la giurisprudenza di diritto di famiglia che, seppur non univoca, offre spunti interessanti che vanno tutti nella direzione di identificare l’animale come un vero e proprio membro della famiglia.

Si giunge ad affidare l’animale di famiglia a chi, nel contesto domestico, avesse con lui una relazione d’affetto ed a considerare gli animali al pari di figli minori.

Si veda ad esempio Trib. di Milano, 13.3.2013: *“è lecito che gli ex coniugi stabiliscano le condizioni del mantenimento dell’animale domestico (nella specie, un gatto) e della sua permanenza presso l’abitazione del coniuge dove è collocata la figlia minore dei separati, che se ne prenderà cura sostenendo le relative spese ordinarie. Le spese straordinarie, invece, per il mantenimento dell’animale dovranno essere ripartite in misura pari tra i coniugi e tutto ciò anche [considerando] l’interesse del minore legato al rapporto d’affetto con l’animale”*; ancora, Trib. di Varese, Sezione I Civile, sentenza del 7 dicembre 2011: *“Esiste un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia, assecondando il desiderio della stessa [la persona anziana] di poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in casa di riposo”*.

Vi è poi stata una pronuncia molto interessante per il profilo in questa sede esaminato: si tratta di un decreto del Presidente di sezione successivo al tentativo di conciliazione con il quale, per la prima volta, la tutela accordata agli animali ha trovato il suo fondamento non in una semplice esigenza di cura del sentimento degli animali, ma ritenendo tale aspetto come essenziale per il benessere ed il miglior sviluppo dell’identità degli animali.

La decisione cui ci si riferisce è stata emessa dal Tribunale di Sciacca (19 febbraio 2019) ove si è indicato che *“... rilevato che in mancanza di accordi condivisi e sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso, assegna il gatto (omissis...) (omissis...) al resistente che dalla sommaria istruttoria appare assicurare il miglior sviluppo*

*possibile dell'identità dell'animale ed il cane (omissis...), indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie al 50%”.*

Dalla lettura di tale provvedimento, si comprende come vi sia un netto cambio di prospettiva (come stato anche osservato da più commentatori) e la presa di distanza da una visione antropocentrica e ciò anche con riferimento ai risultati già raggiunti dalla precedente giurisprudenza più attenta alla posizione degli animali: il giudice, in particolare, non si è limitato a prendere in considerazione la sfera affettiva ed emotiva dell'animale ma ha a questi riferito una categoria giuridica da sempre collegata unicamente alle persone fisiche: l'identità. Gli animali sono, dunque, dotati di una identità propria, ovvero di un preciso diritto soggettivo, tra quelli fondamentali riconosciuti alle persone fisiche?

Parimenti, è stato riconosciuto il diritto di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere ed ospizi ad essere visitati dal proprio animale domestico. Numerose sono, inoltre, le decisioni che confermano il diritto al risarcimento del danno morale in caso di perdita dell'animale d'affezione<sup>24</sup>.

In buona sostanza, la stessa terminologia utilizzata (diritto del proprietario ricoverato alla visita dell'animale, conservazione del *rapporto di affezione, affidamento* e non *assegnazione* dell'animale) confermano la distonia insanabile rispetto alla qualifica di bene che il diritto civile assegna a tutti gli animali. Senza una normativa chiara tuttavia le incertezze rimangono.

È tuttavia altrettanto vero che i limiti di un sistema giuridico di *civil law* che affidi alla sola giurisprudenza l'evoluzione su concetti fondativi, quali quello della soggettività giuridica, sono a tutti ben evidenti e impingono inevitabilmente al sistema di regole che governa l'interpretazione delle fonti.

Si veda ad esempio quanto affermato dal Tribunale di Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2015, ove si chiarisce che non si giustifica “*fuori da una cornice disegnata dal legislatore, l'istituzione di diritti d'azione inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa*”: nel caso di specie i giudici hanno negato l'azionabilità delle norme sull'affidamento dei figli, dunque anche in via d'urgenza, con riferimento agli animali, rinviando alle regole che disciplinano l'assegnazione di proprietà in caso di separazione e divorzio.

---

<sup>24</sup> Per una rassegna si veda ancora D. CERINI, *op. cit.*, in particolare cap. IV.

A questo proposito, si ricordi come uno tra i primi progetti di legge italiani che proponevano modifiche al Codice civile (Progetto di legge n. 2122/2009, che traeva spunto in parte da un precedente testo circolato nel 2008) prevedesse di risolvere le attuali incertezze giurisprudenziali consentendo maggior prevedibilità in merito alla sorte degli animali domestici.

A tal riguardo si cita quanto previsto dal proposto art. 455-ter con il quale si confermava la volontà di individuare una disciplina per l'affidamento degli animali in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza che tenga conto prioritariamente del benessere dell'animale e non del mero titolo proprietario.

Sulla base di tali premesse, il nuovo art. 455-ter previsto avrebbe dovuto indicare quanto segue:

*“Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi il Tribunale in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole, e se del caso degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l'affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il Tribunale ordinario è competente a decidere in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.*

E, ancora, all'art. 708 c.p.c., comma 3, dopo le parole *“nell'interesse della prole, dei coniugi”* si prevedeva l'integrazione con il seguente inciso: *“e degli animali familiari da essi detenuti”*.

Il progetto in questione, dunque, non solo intende mutare il lessico giuridico di riferimento, parlando di un *affido* dell'animale, ma introduce l'unica regola che appare compatibile con il riconoscimento della sensibilità dell'animale, ossia quello della soluzione più adeguata per garantirne la miglior sopravvivenza a prescindere dal titolo di proprietà risultante dai documenti anagrafici (ove presenti), regola che sembra poi seguita, almeno in parte, dalla giurisprudenza che si è dianzi citata. Degno di nota è quindi il percorso dialogico che il legislatore *de iure condendo* sembra aver avuto con la giurisprudenza, pur esigua, dianzi ricordata.

Le proposte contenute nel Pdl n. 2122/2009 si allineano anche al progetto più recente di modifica al Codice civile. Inoltre, esse preludono quella che appare la direzione seguita da sempre più numerose decisioni italiane, che hanno proprio dato vita all'approccio innovativo di cui si diceva. La tassonomia del Codice civile che relega l'animale nel perimetro delle *res* è, poi, non solo inadeguata alla luce delle altre norme di legge e di parte del diritto giurisprudenziale sin

qui delineato, ma anche in aperto contrasto con quella normativa europea, più volte richiamata e vincolante anche per l'Italia (cfr. *supra*, §II), che qualifica l'animale come essere senziente e ne protegge il benessere, seppur nei limiti disegnati dall'art. 13 del TFUE. Nella sua attuale formulazione, tale norma prevede che nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, *l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti*, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale<sup>25</sup>.

Si deve, infatti, concludere che la qualificazione civilistica dell'animale come bene non è compatibile, sul piano strettamente tecnico-giuridico, con la qualità di essere senziente dell'animale descritta nel Trattato UE, norma senza dubbio prevalente rispetto alle fonti di diritto interno subordinate. Essere senziente identifica un soggetto sul piano scientifico, sicché la riconduzione (dell'animale) alla nozione di mero bene non può conciliarsi con tale definizione scientifica, in quanto i beni sono il trasfuso sul piano giuridico di entità materiali prive di vita, ossia le cose. L'oggetto, nel nostro così come in altri ordinamenti, costituisce il correlato logico-giuridico del soggetto e, come è stato osservato, la categoria dei beni "espressa nel codice civile italiano del 1942 corrisponde ad un grandioso tentativo di erigere una categoria generale che possa costituire il fondamento di tutto il diritto patrimoniale"<sup>26</sup>. Ed è proprio attraverso un riferimento a ciò che può formare oggetto di diritto che la nozione di cosa viene sussunta in quella di bene, a differenza di quanto avviene in area germanica che parla direttamente di cose (Sachen). La traslazione alla nozione di bene e, in certo senso, la prevalenza della componente di appropriazione o comunque di utilizzo patrimoniale ha reso dunque meno evidente, nella nostra codificazione, il contrasto tra l'idea dell'animale come mero oggetto di diritto (=cosa) e quello di essere, mentre tale evidenza nel contesto germanico, ma

---

<sup>25</sup> Tale norma supera l'accorpamento dell'animale nella dimensione dell'ambiente; gli animali sono qui considerati come individui e non come mera "fauna"; ciascun individuo ha un *diritto al benessere* che si declina in una serie di regole ulteriori, per la cui individuazione si fa normalmente riferimento a criteri biologici ed etologici, riassunti principalmente nel c.d. Rapporto Brambell (che elenca le libertà fondamentali da riconoscersi agli animali) e nella Convenzione Europea per i diritti degli animali. Lo stesso Trattato Europeo consegna, peraltro, la consapevolezza di un possibile antagonismo tra diritti dell'animale al benessere, da un lato, e delle popolazioni in relazione ai riti religiosi ed alle tradizioni culturali, facendo prevalere questi ultimi.

<sup>26</sup> A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. di diritto civile e commerciale*, dir. Cicu-Messineo, Milano, 2021, p. 1.

anche in quello francese in tempi più recenti, ha reso più netta l'incoerenza terminologica e sostanziale sottostante: quando la codificazione tedesca o francese dicono, come più sopra ricordato, che gli animali non sono cose, in realtà non possono essere contraddette in modo razionale da chi volesse recuperare la precedente formulazione, mentre lo scudo offerto dal Codice Civile italiano grazie al ricorso alla nozione di bene – che contiene una mediazione giuridica del fenomenico – ha probabilmente consentito un processo di reazione più lento in cui ancora il nostro legislatore si arrabatta, nonostante anche la civilistica più attenta non manchi di denunciare i limiti ricostruttivi della più classica categoria dei beni<sup>27</sup>.

**Per concludere: l'animale nella più importante fonte civilistica italiana, ossia il Codice Civile del 1942, è ancora identificato come un bene e non è dunque soggetto di diritto. Ciò si scontra tuttavia con importanti risultati cui è giunta la giurisprudenza (in parte qui richiamata) e anche con altre fonti dell'ordinamento di cui si è dato e si darà ulteriormente cenno.**

#### **b. Danno agli animali d'affezione e diritto al ristoro del danno morale del proprietario**

I precedenti giurisprudenziali aventi ad oggetto danni provocati ad animali non sono cospicui, nonostante si viva circondati ed arricchiti dalla loro presenza. Va, altresì, dato conto del fatto che tali precedenti non sono univoci e non consentono di individuare un quadro certo di come si muova la giurisprudenza italiana, ancora in bilico tra l'idea dell'animale come mero oggetto, con conseguente contrazione delle conseguenze risarcitorie per la sua perdita, e l'adozione di un approccio più deciso nel riconoscere il valore intrinseco dell'animale (superando i vincoli della classificazione gius-privatistica che lo considera come un bene mobile).

In caso di danno non si configura, evidentemente, un diritto dell'animale al risarcimento. Il problema è, piuttosto, di identificare quale sia il danno «riflesso» sul proprietario o, se trattasi di animale da reddito, anche sull'affittuario, quale conseguenza per la perdita o la lesione dell'animale.

---

<sup>27</sup> Cfr. ancora A. GAMBARO, *I beni*, cit., p. 34 ss e pp. 59-62 in particolare.

Tuttavia è importante dire che in Italia le decisioni che affermano in caso di morte dell'animale il diritto al ristoro del danno morale, legato dunque al rapporto d'affetto esistente, sono sempre più numerose e individuano ormai un *trend* costante.

### **9. Aspetti peculiari dell'animale di famiglia e norme *ad hoc* che ne individuano una particolare posizione**

- *Lo Stato di famiglia*

Come noto, la famiglia “istituzionale” è fotografata, per così dire, dallo stato di famiglia.

Lo stato di famiglia rappresenta infatti in Italia quel certificato nel quale è possibile avere per iscritto tutti i componenti della c.d. famiglia anagrafica. Al suo interno, quindi, sono indicati sia i famigliari che tutte quelle persone che abitano nella stessa casa a prescindere dal rapporto di parentela. In genere lo stato di famiglia viene rilasciato dal Comune oppure manifestato con l'autocertificazione scritta e firmata dal privato.

Ebbene, nonostante il comune prevalente sentire pensi all'animale che vive in famiglia come ad un membro della famiglia stessa (cfr. anche i dati *supra*, sub §I), *ad oggi l'animale non figura nello stato di famiglia.*

Al fine di dare effettività al rapporto stabile uomo-animale, seppur su un piano prevalentemente proprietario e di controllo, però l'animale è identificato all'anagrafe canina, la quale come si è visto rappresenta anche la base per il rilascio del passaporto europeo per l'animale.

- *Incentivi e detrazioni fiscali*

L'inserimento più stabile, e l'importanza del legame d'affezione non transeunte, dell'animale in famiglia sembra però riconosciuto da altre norme che ne confermano la sua collocazione stabile all'interno del nucleo familiare. In Italia sono attualmente previste alcune detrazioni e agevolazioni fiscali, che si andranno qui a illustrare almeno in parte.

Poiché l'animale di famiglia ha un costo sia per il mantenimento sia per le spese medico-veterinarie, era stata a più riprese valutata e in parte introdotta l'idea di una detrazione o di un incentivo fiscale. In tale direzione, innanzitutto era stata prevista l'ipotesi di creazione di una

mutua. Tale progetto, al centro di una proposta di legge sin dal 2008<sup>28</sup>, appare oggi progetto sfumato, sebbene vi siano dibattiti per creare un fondo a livello di categoria (medico-veterinaria) e con facilitazioni all'accesso per i proprietari di animali.

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)<sup>29</sup> spetta la detrazione del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali.

Tale disposizione recita:

**Art. 15, co. 1, lett. c-bis) TUIR**

Sono detraibili “[...] le spese veterinarie, fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese”.

Invero, ai sensi del DM 6.6.2001 n. 289, la detrazione spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non è invece prevista per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e per gli animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite<sup>30</sup>.

Sono detraibili le spese relative alle prestazioni professionali rese dal veterinario<sup>31</sup>, all'acquisto di medicinali prescritti dal veterinario<sup>32</sup>, le analisi di laboratorio e gli interventi presso cliniche veterinarie<sup>33</sup>. Va dato anche conto che attualmente i medici veterinari possono prescrivere medicinali umani per le cure dell'animale.

---

<sup>28</sup> Disegno di legge n. 1069, comunicato alla Presidenza il 2 ottobre 2008, “*Misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme a favore della cura di cani e gatti*”; Disegno di legge n. 61, comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013, “*Misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme a favore della cura di cani e gatti*”; Proposta di legge d'iniziativa del deputato Rizzetto, Camera Dei Deputati n. 402, presentata il 5 agosto 2016, “*Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura di cani e gatti e dell'anagrafe canina e felina*”, Proposta di legge d'iniziativa del deputato Rizzetto, Atto Camera n. 504 presentata l'11 aprile 2018, “*Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura di cani e gatti e dell'anagrafe canina e felina*”, Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente il 18 luglio 2018.

<sup>29</sup> D.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>30</sup> A. Zeni (2021), “Spese veterinarie”, Guida Eutekne.

<sup>31</sup> Circolare Agenzia Entrate 16 novembre 2000 n. 207.

<sup>32</sup> È possibile detrarre le spese relative all'acquisto di farmaci veterinari senza la prescrizione medica purché le stesse siano certificate da scontrino parlante (Risoluzione Agenzia delle Entrate, 27 febbraio 2017 n. 24) ma non sono detraibili i mangimi speciali, neanche in presenza della ricetta. Si veda Negro, M. e Suma, S. (2017) “Basta lo scontrino “parlante” per detrarre le spese veterinarie”, Eutekne.

<sup>33</sup> Circolare Agenzia Entrate 14 giugno 2001 n. 55 e 4 aprile 2017 n. 7.

Dal 1° gennaio 2021, è possibile detrarre il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all'importo massimo di 550 euro, per la parte eccedente 129,11 euro<sup>34</sup>.

Il limite di spesa si calcola complessivamente, tenendo conto del totale delle spese sostenute dal soggetto che richiede la detrazione (titolare è non solo il proprietario dell'animale<sup>35</sup>) indipendentemente dal numero di animali posseduti<sup>36</sup>.

È inoltre detraibile il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida per i soggetti non vedenti<sup>37</sup>, una sola volta in quattro anni e con riferimento all'acquisto di un solo cane salvo i casi di perdita dell'animale. L'importo detraibile corrisponde all'intero ammontare del costo sostenuto<sup>38</sup>. Non è invece attualmente prevista alcuna detrazione per le polizze sanitarie<sup>39</sup>. In merito si veda anche quanto attualmente previsto dal Ddl. Campari, di cui si darà cenno poco oltre.

**Per concludere: Il quadro normativo e giurisprudenziale che muove da tali normative più generali è alquanto disorganico, suddiviso per singole e specifiche materie in cui si alternano normative europee (spesso non recepite), normative nazionali, normative regionali, vuoti normativi, giurisprudenza.**

**Come è stato riconosciuto anche in sede istituzionale (cfr. Atti preparatori Disegno di Legge n. 1482) “*manca oggi una sistemazione unitaria che consenta di verificare, ictu oculi, l'effettiva condizione degli animali nell'ambito dei diritti riconosciuti*” e, si aggiunga, nel contesto della famiglia.**

## **10. Analisi progetti di legge più significativi**

I provvedimenti in discussione possono essere ricondotti a tre categorie:

---

<sup>34</sup> Art. 1 co. 333 della L. 178/2020. E simili detrazioni erano previste per gli anni di imposta precedenti: cfr. Art. 1 co. 361 della L. 160/2019. Fino al 31 dicembre 2019, l'importo massimo era di 387,34 euro, per la parte che eccede 129,11 euro. Si badi che tale importo consiste in una franchigia. Pertanto, l'importo massimo detraibile è pari al 19% della differenza tra l'ammontare massimo delle spese che danno diritto alla detrazione (e.g., dal 1° gennaio 2021, 550,00 euro) e la franchigia di 129,11 euro (in altre parole la detrazione massima ottenibile in questo caso sarebbe  $(550 - 129,11) * 19\% = 79,97$  euro (cfr. C.M. 16.11.2000 n. 207/E, § 1.5.3 e Circolare Agenzia Entrate 7/2018).

<sup>35</sup> Circolare Agenzia delle entrate 14 giugno 2001 n. 55, § 1.4.2, 4.4.2017 n. 7 e 8.7.2020 n. 19

<sup>36</sup> *Ibidem*. Si aggiunga che Dal 1° gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con bonifico bancario o postale od altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (cfr. Art. 1 co. 679 della L. 160/2019).

<sup>37</sup> Art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR.

<sup>38</sup> Circolare Agenzia Entrate 22 dicembre 2000 n. 238.

<sup>39</sup> Per un approfondimento sulle polizze sanitarie dell'animale si veda D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, cit., Capitolo VI, p. 201 ss.

- 1) Norme costituzionali;
- 2) Disegni di legge recanti misure di carattere penale: vi rientrano i disegni di legge nn. 81 (De Petris), 360 (Cirinnà), 845 (Urso), 1030 (Sbrana) e 1078 (Perilli);
- 3) Disegni di legge recanti interventi sulla disciplina civilistica in materia di animali: tra cui i disegni di legge nn. 2122/ 2009; 482/2014; 76 (De Petris) e 298 (Giammanco).

Non ci si soffermerà ora sui progetti di revisione costituzionale e delle norme penali. Si insisterà invece sui progetti di maggiore rilevanza civilistica:

- **Ddl n. 2122/2009, proposta Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali, proposta sen. Giammarco e altri**

Il Ddl 2122/2009, che aveva un approccio ampio e sistematico (comprendendo famiglia, successione, danni ed altre norme), è già stato in parte richiamato. Esso mirava a introdurre norme di vario tipo. È stato in ogni caso superato dai successivi progetti di legge.

- **Ddl n. 1482 del 14 maggio 2014 Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali, proposta sen. Fucksia**

L'articolato del progetto in questione appare di particolare importanza ai fini di questo studio. Innanzitutto, si tratta di un progetto ampio, suddiviso in nove capi. Il primo capo introduce direttamente disposizioni specifiche che vanno ad integrare la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e la legge 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate». L'intento è quello di inserire nella legge quadro norme più dettagliate a tutela degli animali di affezione, al fine di ottenere a livello regionale un'uniformità di standard minimi sui livelli di trattamento. Infatti, viene fissato l'obbligo per i proprietari di cani e di gatti, da ora in poi chiamati «tutori», di iscrizione all'anagrafe canina e felina.

Importante sottolineare come in tale progetto si sanciscono determinati obblighi del tutore (e del detentore) nei confronti degli animali accolti nel suo nucleo familiare; si definiscono le modalità di accesso degli animali negli esercizi pubblici; si disciplinano aspetti della vita dell'animale in tema di addestramento, riproduzione, utilizzo in pubblicità, esposizioni e manifestazioni, affermando divieti di interventi chirurgici a scopi puramente estetici,

menomanti od invasivi. Il capo II emana disposizioni che inaspriscono le sanzioni contro i soggetti attivi dei crimini sanciti agli articoli 544-bis, «Uccisione di animali», e 544-ter del codice penale, «Maltrattamenti su animali», integrando la condotta antigiuridica qui descritta.

Di particolare importanza anche la previsione in chiave di obblighi di educazione presso le scuole come previsto dall'art.1, comma 4: “4. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove per gli studenti della scuola primaria e secondaria programmi educativi finalizzati alla promozione di una cultura di rispetto e tutela degli animali e dell'ambiente*”.

Vale la pena di ricordare espressamente le norme riferite all'inserimento dell'animale nel nucleo familiare: ai fini che qui ci occupano, infatti, ciò che conta è **che l'art. 2 indicava espressamente che gli animali formassero parte del nucleo familiare:**

***Art. 2. Anagrafe canina e felina:***

1. *I proprietari, di seguito denominati **tutori**, di cani e di gatti sono tenuti ad iscrivere all'anagrafe regionale canina o felina i propri animali entro il novantesimo giorno di età.*

2. *Cani e i gatti entrano a pieno titolo nel **nucleo familiare** del loro tutore e tale condizione deve risultare nel certificato di stato di famiglia.*

3. *Il tutore del cane e del gatto gode delle detrazioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.*

L'iscrizione all'anagrafe canina o felina, pertanto, aveva un chiaro fine non solo di controllo ma di legittimazione e creazione del nucleo familiare comprensivo dell'animale d'affezione.

E, inoltre: si consideri la previsione dell'art. 4, che identifica gli obblighi del tutore:

***Art.4 Obblighi del tutore verso l'animale da compagnia:***

1. *Il tutore che accoglie nel suo **stato di famiglia** un animale da compagnia, o chiunque abbia temporaneamente accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere. (...)*

- Disegno di legge 298 del 27 aprile 2018 (ultima analisi 15 giugno 2021)

**Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali Titolo breve: Tutela animali.**

Il Ddl 298 si occupa in particolare di: albi elenchi e registri (art.1), veterinaria (art.1), diritto civile (art.2), separazione dei coniugi (artt.2, 3), successioni (art.2), adozione affidamento affiliazione (art.2), associazioni (artt.2, 4, 6), cani (art.2), gatti (art.2), luoghi e locali pubblici e aperti al pubblico (art.2), servizi pubblici di trasporto (art.2), obblighi (art.2), divieti (art.2), vendita (art.2), rumori molesti (art.3), abrogazione di norme (art.3), risarcimento di danni (artt.4, 6), legittima difesa (art.4), visite ai detenuti (art.5), legittimazione (art.6).

Si deve segnalare innanzitutto che l'art. 1 è rubricato significativamente “Animali familiari”.

Se ne ripropone di seguito il testo:

*“1. Ai fini della presente legge, per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a fine familiare di animali quali bovini, suini, ovini, caprini, equidi, conigli e volatili da cortile è consentita previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale si escludono presenti e future commercializzazioni, cessioni a titolo oneroso e macellazioni dei medesimi animali.*

*2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'inoculazione di microchip.*

*3. Gli animali di cui ai commi 1 e 2 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, ai fini dell'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali sono adottabili. In attesa di affido o adozione presso famiglie, i costi di mantenimento e cura degli animali sono in capo al sindaco.*

*4. Gli animali selvatici non sono considerati animali familiari. 5. Per allevatore di animali familiari si intende chiunque fa riprodurre o cede a titolo oneroso uno o più animali familiari ed è imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile”.*

A sua volta, l'art. 2 prevede l'introduzione di un Art. 455-bis. - (Diritti degli animali): *“Gli animali sono esseri senzienti e il presente codice [civile] ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche. La detenzione e disponibilità degli animali a vario titolo deve sempre avvenire nel rispetto del loro diritto alla vita, alla salute e a una vita dignitosa e rispettosa delle*

*caratteristiche etologiche. È vietato, salvo i casi previsti dalla legge, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia?*

Rispetto ai progetti precedenti, vi è un allargamento delle specie previste che possono essere inseriti in contesto familiare (dunque non solo cani e gatti), seppur sempre con esclusione di specie considerate selvatiche.

- **Il Ddl sen. n. 1980 /2021 per la lotta al randagismo**

Va dato conto anche di un più recente progetto di legge che ha come focus proprio la posizione dei cani e dei gatti, con riferimento agli incentivi alla adozione da canili e rifugi. Si tratta del ddl n. 1980/2021 (presentato in verità già nell'ottobre 2020).

Oltre alle norme sul riordino delle competenze per le strutture di accoglienza<sup>40</sup>, il testo prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle ASL addetto ai servizi di cui alla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le ASL e con gli enti locali;

c) soprattutto, per quanto rilevante ai nostri fini, sono previsti sgravi fiscali per coloro che adottino cani e gatti da strutture di accoglienza. Si tratta in ogni caso di misure contenute e con un vincolo rispetto alle assicurazioni sanitarie (cfr. art.4): “*Art. 4. 1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis. - (Imposte e agevolazioni) - 1. Al fine di favorire le adozioni di cani o gatti presenti all'interno delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, coloro che adottano animali d'affezione possono usufruire di una detrazione fiscale pari all'80 per cento annuo, per i tre periodi d'imposta successivi alla data di adozione, fino a un massimo di 80 euro annui, della spesa sostenuta per la stipula di un'assicurazione sanitaria facoltativa per prestazioni medico-veterinarie in favore dell'animale adottato»*”.

---

<sup>40</sup> Cfr. ad esempio: “*Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente: «Art. 2. - (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio effettuano il censimento di tutti gli animali presenti nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, convenzionate o autorizzate. In caso di mancato svolgimento del censimento di cui al primo periodo nel termine indicato, il Ministero della salute invia tempestivamente una commissione ispettiva per valutare le cause dell'inadempienza. Nei successivi sei mesi i servizi veterinari inadempienti provvedono inderogabilmente a effettuare il censimento anche avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di personale delle Forze dell'ordine*”.

Questo aspetto però appare molto limitativo in quanto oltre ad applicarsi solo alle adozioni, e non a tutti i casi in cui l'animale domestico sia inserito nel contesto familiare, non si alza il livello sgravi per le spese complessivamente sostenute che restano quelle già previste dalla normativa vigente.

## IV. ALTRE ESPERIENZE GIURIDICHE

### 1) FRANCIA

#### 1. L'animale nelle varie fonti del diritto

Sino al 2015, nella disciplina civilistica francese, l'animale era considerato come un bene<sup>41</sup>/cosa e le (poche) disposizioni legislative dedicate al diritto degli animali si trovavano in fonti eterogenee (es. Codice Penale, Codice Rurale e della Pesca Marittima, Codice della Sanità Pubblica...) offrendo dunque una tutela evidentemente parziale e sommaria, espressione di un panorama normativo piuttosto frammentato.

Questa la situazione anteriormente all'adozione dell'emendamento Glavany<sup>42</sup> di modifica del *Code civil*:

- il Codice Rurale e della Pesca Marittima dedica alla protezione degli animali gli articoli da L.214-1 a L.214-23. Significativo è l'articolo di apertura della

#### **SUMMARY BOX 3**

##### Uno sguardo comparato alle esperienze degli altri paesi europei.

**Francia:** il Code Civil riconosce la natura di esseri senzienti degli animali (Art. 515-14).

**Spagna:** è in via di approvazione la riforma al Codice Civil che definisce l'animale come essere senziente.

**Germania:** la natura di esseri senzienti degli animali è riconosciuta sia nel codice civile (BGB) così come dalla Costituzione.

**Austria:** è riconosciuta l'alterità degli animali rispetto alle cose (§ 285a ABGB).

<sup>41</sup> Cass. Civile del 14 dicembre 1971: "(...) *les chevaux sont des meubles et peuvent en conséquence être revendiqués par ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement(...)*".

<sup>42</sup> Dal nome del politico Jean Glavany (ex Ministro dell'Agricoltura) e fortemente voluto dalla *Fondation 30 Millions d'Amis* e dai numerosi (oltre 700.000) firmatari della petizione online.

sezione che definisce gli animali quali essere senzienti (*être sensible*) che debbono essere collocati dai loro proprietari in condizioni compatibili con le esigenze biologiche della loro specie.

Emerge quindi sin da subito la qualificazione, condivisa un tempo anche sotto il profilo puramente civilistico, dell'animale, seppur essere senziente, come “cosa” che appartiene ad un terzo e può formare oggetto di cessione. Addirittura il codice si premura di sancire il diritto degli “umani” di possedere un animale e di farne uso compatibilmente con quanto previsto dal codice stesso: “*Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature*”.

Il Codice fornisce anche una definizione di animale da compagnia, il quale viene inteso come animale tenuto dall'uomo per il suo esclusivo piacere e sancisce il divieto di ogni maltrattamento sia nei confronti degli animali domestici che degli animali selvatici addomesticati o comunque tenuti in cattività<sup>43</sup>.

- Il Codice Penale dedica due articoli agli animali (Art. 521-1 e 521-2), volgendo la propria attenzione agli abusi e maltrattamenti. Detti comportamenti, nei confronti di un animale domestico o di animali selvatici addomesticati o comunque tenuti in cattività, vengono infatti qualificati come reati per cui è prevista la pena di due anni di reclusione e un'ammenda di Euro 30.000,00.

- Qualora sia il proprietario l'autore materiale del reato, l'animale (e qui emerge nuovamente la concezione dello stesso come “cosa”) può essere addirittura sottoposto a confisca e assegnato a una fondazione o un'associazione che potrà disporne liberamente (“*qui pourra librement en disposer*”).

---

<sup>43</sup> Con riferimento alla distinzione tra animali domestici e animali da compagnia si precisa che questi ultimi possono essere animali domestici o animali selvatici. L'elenco delle tipologie di animale domestico è stabilito con decreto ministeriale (*Arrêté* 11 agosto 2006) e include, tra gli altri, gatti, cani, furetti, maiali, cincillà, cavalli, porcellini d'India, pesci rossi e alcune varietà di cocorite. Per la detenzione di particolari tipologie di animali (es. gatti e cani) sono previsti diversi obblighi quali identificazione dell'animale, possesso di un certificato di idoneità etc.

Qualora invece l'animale da compagnia sia un animale non domestico è previsto da un altro decreto ministeriale (*Arrêté* 8 ottobre 2018) che siano soddisfatti i seguenti requisiti: (i) presenza di un alloggio, strutture e attrezzature progettate per garantire il benessere degli animali ospitati, cioè per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e comportamentali; (ii) possesso delle competenze necessarie adeguate alla specie e al numero di animali per garantire che siano tenuti in buona salute e condizione; (iii) adozione di comportamenti volti alla prevenzione di rischi per la sua sicurezza e per la sicurezza e la tranquillità dei terzi.

Nel diverso caso in cui autore del reato sia una persona giuridica, quest'ultima sarà passibile di un'ammenda, nei termini di cui all'articolo 131-38 del Codice Penale (cinque volte l'ammenda prevista per le persone fisiche) nonché delle pene previste ai numeri 2, 4, 7, 8 e 9 dell'articolo 131.39<sup>44</sup>.

Il Codice Penale equipara, inoltre, un comportamento attivo (quale l'abuso o il maltrattamento) all'abbandono dell'animale: *“est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement”*.

Sono poi previste alcune eccezioni all'applicazione della normativa sopra descritta che riguardano espressamente la corrida<sup>45</sup> e i combattimenti tra i galli<sup>46</sup>, qualora si tratti di tradizioni locali secolari.

Altra tematica sulla quale interviene il Codice Penale concerne la sperimentazione sugli animali che deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni fornita dal *Conseil d'Etat*, pena l'applicazione delle sanzioni sopra richiamate.

- Come anticipato, il *Code Civil*, sino alla riforma intervenuta nel 2015<sup>47</sup> e di cui si dirà più diffusamente *infra*, qualificava l'animale in termini di *res* coerentemente con gli impianti normativi degli altri principali Stati Europei. Questo il testo del precedente articolo 528: *“Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère”*. Il Codice Civile, inoltre, prevedeva la qualificazione come beni immobili di certe tipologie di animali (articolo 524): *“Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds: les animaux attachés à la culture; les ustensiles aratoires; les semences données aux fermiers ou métayers; les pigeons des colombiers; les lapins des*

---

<sup>44</sup> E, segnatamente: 2) Il divieto, definitivo o per un massimo di cinque anni, di esercitare direttamente o indirettamente una o più attività professionali o sociali; 4) Chiusura permanente o chiusura per un massimo di cinque anni degli stabilimenti o di uno o più stabilimenti della società che sono stati utilizzati per commettere gli atti incriminati; 7) Il divieto, per un massimo di cinque anni, di emettere assegni diversi da quelli che permettono al traente di ritirare i fondi dal trattario o quelli che sono certificati, o di utilizzare carte di pagamento; 8) La pena della confisca, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 131-21 ; 9) L'affissione della decisione pronunciata o la sua diffusione sui mezzi della carta stampata o con qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico per via elettronica.

<sup>45</sup> In Francia, la corrida è stata importata dalla Spagna nel 19esimo secolo dalla moglie spagnola di Napoleone III, Eugénie de Montijo e nel 2011 la tauromachia è stata inclusa nel patrimonio culturale immateriale francese. Inoltre, molto diffusa nel territorio francese è la Corsa camarghese (*Course camarguaise*), sport taurino prevalentemente praticato nel sud della Francia.

<sup>46</sup> I combattimenti sono oggi permessi e diffusi nella regione del Nord Pas de Calais, al confine con il Belgio.

<sup>47</sup> LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.

*garences; les ruches à miel; les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure”.*

E, ciò nonostante, la giurisprudenza non ha mancato, dal canto suo, di parlare degli animali come individui: “*Un éleveur professionnel avait vendu un bichon à un particulier, qui s’était aperçu que l’animal avait une cataracte héréditaire lui causant d’importants troubles de la vision. Assigné en réparation pour délivrance non conforme et en paiement des frais vétérinaires à prévoir, le vendeur invoquait à son profit les dispositions de l’article L. 211-9 du Code de la consommation pour tenter d’imposer à l’acheteur déçu le remplacement du bien. Le tribunal d’instance a écarté ce moyen de défense aux motifs qu’un chien de compagnie, n’ayant aucune vocation économique, était unique et comme tel irremplaçable. Dans son pourvoi, le vendeur professionnel reproche notamment aux juges d’avoir statué par des considérations générales qui aboutissaient à exclure les ventes d’animaux domestiques du champ des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation. La Cour rejette son pourvoi attendu qu’ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l’attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l’article L. 211-9 du Code de la consommation” (Cass. Civ., 9 déc. 2015, n°14-25.910).*

Si ricorda, da ultimo l’articolo 9 della Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relativa à *la protection de la nature* (oggi abrogata dall’Ordonnance 2000.550 del 15 giugno 2000) la quale tutelava gli animali come esseri “sensibili”: “*tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce*”.

## **2. La Riforma del Code Civil**

La Legge n° 2015-177 del 16 febbraio 2015 ha introdotto nel *Code Civil* un inedito art. 515-14 con il quale è riconosciuta la natura di essere senzienti di tutti gli animali: “*Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*”, sebbene si chiarisca subito che “*sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels*”.

La scelta francese di lasciare alla successiva legislazione l’individuazione di norme *ad hoc* (oltre a quelle già esistenti) relative agli animali così come il silenzio sull’eventuale individuazione di un nuovo *status* giuridico è stata ben accolta dai più “conservatori”,

rassegnatisi di fronte alla necessaria modernizzazione del Codice ed all'esigenza di una “*harmonisation des sources*”; altri interpreti e commentatori, pur denunciando l'eccessiva prudenza del legislatore, hanno comunque posto in luce la vera e propria rivoluzione culturale<sup>48</sup> che si schiude nella formula dell'art.515-14, confidando nel fatto che l'affermazione di *essere* senziente dell'animale abbia quale inevitabile epilogo il riconoscimento della soggettività piena: non dunque mera volontà “estrattrice” dell'animale dalla categoria dei beni ma espressione *in nuce* del suo essere soggetto al quale l'ordinamento deve garantire diritti<sup>49</sup>.

La considerazione dell'animale come essere senziente, operata dal “*code des citoyens*” è quindi molto importante poiché rappresenta il segnale della mutata sensibilità verso gli animali e ha la funzione di allineare il diritto civile con il sistema di tutele previste dal diritto penale.

Tuttavia, le conseguenze pratiche dell'attribuzione della senzietà agli animali risultano di difficile individuazione, poiché la novella legislativa non ha specificato se gli animali continuano ad essere considerati quali beni o se ad essi vada solo applicata la pertinente normativa in materia di *res*, pur non essendo più assimilabili alle cose<sup>50</sup>.

Secondo alcuni<sup>51</sup> il legislatore francese avrebbe creato un'autonoma categoria giuridica, sottoposta al regime dei beni solamente “*par défaut*”, ossia in assenza di specifica disciplina.

### **3. Novità importanti in base al progetto di legge per il rafforzamento dell'idea di animale di famiglia**

In Francia è attualmente in discussione un importante progetto di legge titolato “*Proposition de loi n° 1007 visant à renforcer la lutte contre l'abandon d'animaux domestiques*”.

Tale progetto si basa su tre aspetti cruciali:

---

<sup>48</sup> Per J. P. MARGUENAUD, nel suo saggio “*La modernisation des dispositions du code civil relatives aux animaux: l'échappée belle*” in *Revue juridique de l'environnement*, 2015/2, 257 ss, si tratta di una “*véritable révolution théorique*”.

<sup>49</sup> Comunque la si veda, le ricadute sono importanti. In primo luogo, il rinvio alla disciplina dei beni è ormai sottoposto al vaglio di compatibilità con la natura fisica ed intellettuale dell'animale. Inoltre, il riconoscimento della qualità di essere senziente dell'animale anche nella codificazione civile ridisegna la disciplina e offre l'intelaiatura per l'adozione di nuove norme che la timidezza del legislatore del 2015 ha espunto rispetto alle prime versioni dei progetti di legge presentati. Ne è prova il fatto che numerose sono oggi le proposte di legge, alcune in dirittura d'arrivo, volte a riscrivere molte regole applicabili agli animali in ragione della loro specialità; un catalogo degli attuali itinerari normativi in materia si può trovare sul sito <<http://avocatparis.org/animaux-droit-de-lanimal>>.

<sup>50</sup> Recentemente, in giurisprudenza (Cour de cassation civile, 16 juillet 2020, 19-15.858), si è ad esempio affermato che “*ALORS QUE les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité de sorte que la perte d'un animal de compagnie ne constitue pas un dommage aux biens; qu'en jugeant que l'indemnisation du préjudice subi par les propriétaires d'un animal de compagnie relevait des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des dommages aux biens (...); ALORS QU'en toute hypothèse, le dommage moral subit par le propriétaire d'un animal de compagnie à la suite de son décès, n'est pas un dommage aux biens (...)*”.

<sup>51</sup> G. LOISEAUX, *L'animal et le droit des biens*, in *Rev. Semestrielle de Droit Animalier*, 2015, 423 ss.

- 1) l'inasprimento delle sanzioni in caso di abbandono di animale domestico specialmente se effettuato in condizioni che possono rappresentare un pericolo o una forma di maltrattamento;
- 2) introduzione di un sistema obbligatorio di identificazione degli animali domestici;
- 3) incoraggiamento e sostegno dell'adozione di animali con particolare attenzione alla possibilità di adozione da rifugi e con la collaborazione delle associazioni.

Quanto al primo punto, si propone di integrare il Codice Penale mediante l'inserimento dell'articolo 521-1bis in cui viene aumentata la pena a quattro anni di reclusione e un'ammenda di Euro 60.000,00 nel caso di abbandono, maltrattamento e/o atti di crudeltà perpetrati nei confronti dell'animale da parte del proprietario o dal soggetto che lo detiene stabilmente in casa. Inoltre, sono enucleate una serie di circostanze aggravanti<sup>52</sup> dell'abbandono dell'animale tali da richiedere l'applicazione di una pena maggiormente severa pari a dieci anni di reclusione e un'ammenda di Euro 80.000,00.

In merito alla identificazione degli animali domestici, vi è la proposta di modificare l'articolo L. 212-10 del Codice della pesca rurale e marittima prevedendo l'applicazione di un microchip (da parte di soggetti debitamente autorizzati, i.e. i veterinari) la cui presenza deve risultare immediatamente visibile in virtù di un segno tatuato all'interno di una delle due orecchie<sup>53</sup>.

L'identificazione deve poi essere obbligatoria per qualsiasi gatto o cane appartenente a un privato, a un allevamento, preso da un rifugio o da un'associazione o canile e deve essere aggiornata ogniqualvolta il suddetto animale viene trasferito, gratuitamente o a titolo oneroso.

Sul punto si evidenzia che, già dal 2012, è attiva la I-CAD (*Identification des Carnivores Domestiques*) società che fa capo al Ministero dell'Agricoltura e che si occupa di gestire il *Fichier National d'Identification des Carnivore Domestiques* (specialmente cani e gatti ma anche furetti<sup>54</sup>), la più grande banca dati francese ove sono presenti i numeri unici attribuiti ai singoli animali e che

---

<sup>52</sup> Si cita, ad esempio, (i) abbandonare il cane o il gatto, intrappolati, in una zona non urbana o poco frequentata, in modo tale che non possa liberarsi; (ii) abbandonare il cane o il gatto, intrappolati, in condizioni pericolose per la sua salute e vita, come l'esposizione al sole, al caldo o al freddo; (iii) abbandonare il cane o il gatto vicino a una strada, in un'area di sosta o a meno di cinque chilometri da un'autostrada e (iv) abbandonare un animale il cui stato di salute, età, svezzamento infermità, gestazione o qualsiasi altra caratteristica non gli consenta di sopravvivere da solo.

<sup>53</sup> Qualora il tatuaggio di identificazione venga apposto su un animale che non è identificato per mezzo di un microchip, si applicano le sanzioni previste dall'articolo L. 441-1 del Codice Penale e cioè tre anni di reclusione e una multa di Euro 45.000,00.

<sup>54</sup> Per i cd. nuovi animali da compagnia (diversi da cani, gatti, furetti ed equini), il registro per la identificazione (non obbligatoria) è tenuto da VETONAC e dalla SAPV (*Société d'Actions & de Promotions Vétérinaires*).

viene utilizzata per diversi fini, tra cui, la lotta contro il traffico di animali, il monitoraggio delle specie, la pericolosità delle specie canine, la ricerca di animali perduti, la gestione dei documenti di identificazione degli animali<sup>55</sup>.

Da ultimo, l'inserimento dell'animale in famiglia mediante adozione è incoraggiato attraverso un meccanismo di deduzione fiscale crescente (comma 7 articolo 200 *Code général des impôts*). In particolare, nel progetto di legge in discussione:

- è prevista una deduzione fiscale, per nucleo familiare, per l'animale già presente in famiglia che varia da 600,00 Euro annui per un gatto a 800,00 Euro annui per un cane a condizione che l'animale sia debitamente identificato in conformità di quanto previsto dall'articolo L. 212-12 del Codice della pesca rurale e marittima, sia trattato con cura e secondo le esigenze biologiche della sua specie e che il suo proprietario non sia mai stato condannato per abuso, abbandono o colpa;

- è prevista una deduzione fiscale maggiore per gli animali accolti da rifugi, canili o strutture similare al fine di incentivare l'adozione, in luogo dell'acquisto. In tal caso la deduzione fiscale attualmente ipotizzata, per nucleo familiare, raggiunge i 1.300,00 Euro all'anno per un gatto ed i 1.500,00 Euro annui per un cane. Si prevede espressamente che tale deduzione sia correlata all'acquisto di cibo, al pagamento di vaccinazioni ed alla cura dell'animale e dunque è strettamente funzionale allo scopo di favorire l'integrazione dell'animale nella famiglia.

#### **4. Responsabilità ed assicurazioni**

L'articolo 1243 del Code Civil (già articolo 1385) espressamente prevede che: "*Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé*".

I danni che possono essere causati dagli animali possono essere sia danni fisici (es. morsi) ma anche danni materiali (incidenti, danneggiamenti...) per cui si rende opportuna la sottoscrizione di una assicurazione per la responsabilità civile del proprietario dell'animale per i

---

<sup>55</sup> Ad oggi, le modalità consentite per l'identificazione degli animali sono duplici: oltre all'inserimento di un chip nel collo o tra le scapole, è anche possibile procedere mediante un tatuaggio di una serie di numeri e lettere<sup>55</sup> nell'orecchio o all'interno della coscia dell'animale. In entrambi i casi, dopo detta procedura, viene compilato il file di identificazione per la registrazione dell'animale nell'archivio nazionale I-CAD.

danni causati ai terzi. In Francia, usualmente, detta assicurazione è ricompresa nell'assicurazione per la casa.

Con riferimento alle tipologie di animali, le polizze assicurative tendenzialmente coprono tutti gli animali domestici (inclusi i NAC – nuovi animali domestici e i cavalli). Vi sono però delle eccezioni che possono riguardare alcune specie di cani e, segnatamente, quelli cd. di categoria 1 e categoria 2 cioè i cani d'attacco (come i pitbull) o di difesa (ad esempio i rottweiler) per i quali è richiesta una valutazione comportamentale *ad hoc*.

Permangono esclusi dalla copertura offerta dall'assicurazione in esame i danni causati ai membri del nucleo familiare per cui è necessario negoziare specifiche garanzie.

Cosa accade quando l'animale è momentaneamente affidato ad un terzo? Fatta eccezione per il caso in cui il terzo si occupi dell'animale per un breve lasso di tempo, si verifica il *transfert de responsabilité* per cui sarà il terzo a rispondere degli eventuali danni<sup>56</sup>.

### ***5. Assicurazioni sanitarie***

Osservando il panorama francese, le assicurazioni sanitarie (in cui l'animale viene identificato quale membro della famiglia) per le spese relative agli animali non appaiono ancora ampiamente diffuse.

L'offerta è, ad ogni modo, particolarmente variegata sia in termini di tipologie di garanzie che di specifiche clausole.

La protezione offerta da Allianz, ad esempio, prevede il rimborso dal 70% all'80% delle spese mediche. Sono coperte, in caso di infortunio, gli onorari del veterinario, i medicinali prescritti da quest'ultimo, gli esami radiologici e le radioterapie nonché gli esami di laboratorio sempre se prescritti dal veterinario e il trasporto in ambulanza. In caso di malattia saranno oggetto di rimborso, le spese relative all'intervento chirurgico, medicinali prescritti da quest'ultimo, gli esami radiologici e le radioterapie nonché gli esami di laboratorio se prescritti dal veterinario nei quindici giorni antecedenti l'intervento, le spese per i medicinali e altre cure

---

<sup>56</sup> Si consideri che in giurisprudenza si ravvisa *transfert de responsabilité* quando l'animale è affidato a terzi in modo permanente (Cour d'appel de Paris, arrêt du 20 mai 1987) o comunque, continuativamente, per diversi giorni (Cour d'appel de Versailles 13 février 1998). Si esclude invece il caso in cui il terzo si occupi unicamente e sporadicamente di portare a spasso l'animale (Cour d'appel de Dijon 16 février 1989)

Diverso, invece, il caso del professionista (veterinario), il quale, seppur occupandosi dell'animale per un breve lasso di tempo, è comunque tenuto a rispondere dei danni da quest'ultimo causati con la propria assicurazione.

dipendenti dall'intervento chirurgico. È poi possibile attivare alcune garanzie opzionali quali il rimborso delle spese per la prevenzione (cure antiparassitarie e vaccini, sterilizzazione).

Sono invece escluse le spese relative a malattie o infortuni pregressi, per patologie congenite e/o ereditarie, le protesi, le spese effettuate a causa di malattia che con una vaccinazione si sarebbero evitate, l'inseminazione artificiale, l'acquisto di prodotti cosmetici o per l'igiene dell'animale.

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno ed è previsto un periodo di carenza pari a 48 ore per gli infortuni, 45 giorni in caso di malattia senza intervento chirurgico e 6 mesi in caso di intervento chirurgico conseguente a malattia.

## **2. SPAGNA**

La Spagna, a sua volta, si accinge ad approvare in via definitiva una più ambiziosa riforma del Codice Civile che, definendo l'animale come "essere senziente", si accompagna all'introduzione di una serie di norme compatibili con tale natura. Si veda la *Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales* (doc.122/000134 del 27 marzo 2018): *“Esta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello, además de definir el propio concepto de animal de compañía, se contempla el pacto sobre los animales domésticos, y se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar. Así mismo, se incorporan disposiciones en materia de sucesiones, relativas al destino de los animales en caso de fallecimiento de su propietario”*.

## **3. GERMANIA**

I codici dell'area germanica, a partire dalla fine degli anni Ottanta del XX Secolo, hanno identificato l'animale come entità diversa dai beni, con applicazione delle norme dedicate alle cose solo ove compatibili. Tali sistemi hanno altresì modificato le loro costituzioni. L'ABGB austriaco, nel 1998, è stato il primo codice europeo a procedere in tale direzione. Fece seguito, con formula sostanzialmente analoga, il BGB tedesco (1990), il cui §90 (“Tierè”) denuncia che

“Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist; e così ancora il Codice svizzero, su cui si tornerà a breve. L’ancoraggio normativo ai testi costituzionali che si accompagna a tali evoluzioni è inoltre evidente quantomeno per Svizzera e Germania

**a) Fonti principali: Costituzione, Codice Civile, Animal Welfare Act/tierschutzgesetz**

Il sistema tedesco offre importanti sunti di riflessione sulla posizione dell’animale in famiglia.

- Innanzitutto, la Germania è stata tra i primi paesi a parlare di animali come esseri senzienti, e non come beni. Più segnatamente, la Costituzione prevede che:

**Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland**

Art 20a<sup>57</sup>

*“Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung”*

Prima della modifica del 2002, l’art. 20a GG si limitava a proteggere il mantenimento di una specie o di una razza, nella prospettiva della conservazione dell’ambiente naturale di vita per l’uomo e le future generazioni.

L’attuale formulazione estende la garanzia costituzionale al singolo animale come individuo.

Alla luce di tale disposizione, lo Stato “*consapevole anche della responsabilità verso le generazioni future*”, protegge le basi naturali della vita e gli animali nel quadro dell’ordine costituzionale attraverso la legislazione e, in conformità con il diritto e la giustizia, attraverso il potere esecutivo e l’amministrazione della giustizia<sup>58</sup>. È stata così introdotta quella che venne definita

<sup>57</sup> [http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art\\_20a.html](http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html)

<sup>58</sup> K. M. NATTRASS (2004), “Und Die Tiere”: *Constitutional Protection for Germany’s Animals*”, 10 *Animal L.* 283, 292–294.

“*ethische Tierschutz*”, una tutela che mira ad assicurare benessere ad ogni essere vivente, vietando le sofferenze non necessarie”<sup>59</sup>.

Il testo della disposizione costituzionale tedesca sulla protezione degli animali suggerisce un orientamento “esperienzialista” umano.<sup>60</sup> In altri termini, dalla lettura del dato testuale emerge che lo scopo costituzionale per la protezione della natura e degli animali è la preoccupazione per le generazioni future (umane).

Nonostante ciò, l’interpretazione giudiziaria ha trattato le “esperienze” degli animali come costituzionalmente significative. Ad esempio, la Corte costituzionale federale tedesca ha affermato che il benessere degli animali – e non semplicemente il loro valore per le generazioni future – è ora un obiettivo costituzionale che può in alcuni casi giustificare limiti ai diritti fondamentali delle persone<sup>61</sup>.

- Come anticipato in premessa, secondo il Codice civile tedesco, il Bürgerliches Gesetzbuch (“BGB”), gli animali non sono “*res*” (“*Tiere sind keine Sachen*”). Essi sono protetti da leggi speciali; ad essi si applica la disciplina applicabile ai beni, *mutatis mutandis*, solo in quanto compatibile e salvo disposizioni contrarie. Il testo, nella versione originale, prevede quanto segue:

**Bürgerliches Gesetzbuch (“BGB”)**

§90 (“Tiere”)

*“Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist”.*

<sup>59</sup> E. BUOSO, (2003), “La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz” Quaderni costituzionali, 372.

<sup>60</sup> Si veda J. EISEN (2017), “Animals in the constitutional state”, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 15, Issue 4, pp. 909–954, <https://doi.org/10.1093/icon/mox088>.

<sup>61</sup> 2 BvF 1/07 (Oct. 12, 2010) BVerfGE 127, 293–335 (Ger.), ¶ 121. La disposizione sulla protezione degli animali è stata inoltre invocata in “1 BvR 2186/06 (3 luglio 2007) BVerfGE 119 (Ger.)”, per limitare la libertà di occupazione dei ferratori di cavalli, e “BVerfG, 1 BvR 1864/14 (2015) (Ger.)” – divieto di zoofilia - in entrambi i casi facendo riferimento all’interesse costituzionale dello Stato al benessere dei singoli animali.

- Di fondamentale importanza è anche la **“Legge sul benessere degli animali”**, la ***Tierschutzgesetz (tierSchG)***<sup>62</sup>, approvata nel 1972, modificata nel 2006 e da ultimo emendata il 10 agosto 2021.

Questo è il principale testo legislativo sul benessere degli animali in Germania e pone in capo all’individuo la responsabilità di proteggere la vita e il benessere dell’animale non umano. Il paragrafo 1 recita:

§1 (“Grundsatz”)

*“Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen”.*

Ai sensi di tale disposizione è vietato causare dolore, sofferenza o danno ad un animale senza una causa che possa essere definita “ragionevole”, “valida” (“*vernünftigen Grund*”). Chiaramente, lasciare spazio all’interpretazione di questa clausola significa implicitamente riconoscere che vi siano delle circostanze in cui cagionare danni e sofferenze ad un animale non è vietato dalla legge.<sup>63</sup> Sono sempre salve le norme speciali che autorizzano talune attività.

Ha fatto discutere l’idea che in tale normativa potessero essere previsti anche specifici doveri di passeggio degli animali, regole peraltro non definitivamente inserite.

## **b) Altre norme rilevanti sugli animali di famiglia e i cani**

- *La tassazione sul possesso di cani*

Oltre alle regole previste in materia di benessere degli animali, che sono state oggetto di modifiche nel tempo, occorre menzionare il fatto che in Germania, così come in Austria, esiste

---

<sup>62</sup> <http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html>

<sup>63</sup> See S. LENNKH (2011), “The Animal: A Subject of Law? A Reflection on Aspects of the Austrian and German Juridical Systems”, *Int J Semiot Law*, 24, pp. 307–329. Il 14 maggio 2021, la Corte costituzionale federale tedesca ha respinto un reclamo presentato da PETA (1 BvR 2612/19) diretto contro il § 21 para. 1 frase 1 Tierschutzgesetz - TierSchG che permetteva la castrazione di maialini maschi di età inferiore agli otto giorni senza l'applicazione dell'anestesia fino al 31 dicembre 2020, e contro il “Ferkelbetäubungssachkundeverordnung – FerkBetSachkV”, il regolamento sull'applicazione dell'anestesia con isofluran (si veda Jasper Mührel, “The Locus Standi of Non-Human Beings Under the German Constitution”, 09 Juni 2021 (<https://verfassungsblog.de/standing-for-piglets/>)).

una tassa sul possesso di cani. Tale tassa ha una storia lunga, risalente al medio Evo. Sin da quel periodo era prevista una tassa per i cani da caccia, gli unici che avevano dunque una utilità legata al regime feudale. Per tale motivo era richiesto il pagamento di una tassa. Nel XIX secolo venne ufficialmente identificata come tassa sui cani.

L'importo dipende dalla municipalità di residenza e può variare da poche decine di euro a somme assai più elevate. Si noti che al possesso di più di un cane, sarà necessario pagare più di una volta la tassa poiché questa non si calcola in base al singolo "custode" del gruppo di cani, ma è connessa al possesso di ciascuno dei cani. Un altro elemento che determina l'importo della tassazione è la razza del cane, in quanto per alcune razze sono previsti costi maggiori (ad esempio bull terrier e alani).

La "dog tax" appare, *prima facie*, in contrasto con l'idea dell'animale come membro della famiglia. La realtà è diversa sebbene se ne siano spiegati i motivi e l'origine storica. Peraltro, oggi la realtà appare giustificata dal fatto che tale tassa non sembra avere una funzione punitiva, quanto di responsabilizzazione dei proprietari.

Altresì va ricordato che una parte dei fondi raccolti debbono essere utilizzati per attività a favore della comunità, ivi comprese quelle a favore degli animali (ad esempio, creazione di aree, etc).

Un ulteriore e importante elemento attiene al fatto che l'attuale normativa prevede che la dog tax non si applichi in alcune situazioni, alcune attinenti alla provenienza del cane ed altre attinenti alle attività nelle quali sia impiegato il cane.

Ai nostri fini è interessante soprattutto il riferimento al fatto che sono previste particolari riduzioni in funzione del reddito della famiglia e del proprietario del cane<sup>64</sup>.

Inoltre, in molti comuni e Stati federali è prevista l'esenzione o riduzione della tassa per i cani che siano adottati da canili e, dunque, non siano acquistati nel circuito commerciale. In questo modo vi è un incentivo diretto all'adozione<sup>65</sup>.

Quanto invece alle attività in cui sia impiegato il cane e che implicano la non applicazione della tassa, si fa riferimento a cani guida, cani utilizzati in attività di salvataggio, cani da pastore, cani da lavoro, cani che hanno superato il test dei cani da compagnia, cani in o da rifugi per

---

<sup>64</sup> Ad esempio, paragrafo 4(1) del "Hundesteuersatzung der Bundesstadt Bonn", del 25 marzo 1998; e ancora, paragrafo 4(3) del "Hundesteuersatzung der Burggemeinde Brüggen" del 15 dicembre 2020.

<sup>65</sup> Ad esempio, paragrafo 5(4) del "Hundesteuersatzung der Stadt Alzheimer an der Ruhr" del 22 dicembre 1998 come modificato il 26 giugno 2020.

animali e per allevatori privati di cani. Anche in questo caso l'esenzione o riduzione d'imposta è applicata a livello comunale o degli Stati federali<sup>66</sup>.

Nessuna tassa sui cani può invece essere riscossa sui cani mantenuti per scopi commerciali poiché la competenza legislativa degli Stati federali per le imposte locali sul consumo<sup>67</sup> copre solo la possibilità di introdurre una tassa sul possesso di cani da parte di persone fisiche per scopi privati.

- *L'assicurazione per la responsabilità civile - Hundehaftpflichtversicherung*

Il proprietario di un animale domestico in Germania è responsabile di qualsiasi danno causato dal proprio animale<sup>68</sup>.

Le assicurazioni di responsabilità civile possono prevedere solo una franchigia di massimo 500 € per anno assicurativo<sup>69</sup>.

In alcuni stati federali l'assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria (ad esempio, Berlino, Brandeburgo, Amburgo, Bassa Sassonia e Turingia) mentre altri richiedono l'assicurazione di responsabilità civile per i cani solo per le razze ritenute "pericolose" secondo la definizione data dall'Hundegesetz – HundeG di competenza.

- *Detrazioni per costi medico veterinari e assicurazione sanitaria per i cani*

In via di principio, l'assicurazione sanitaria è detraibile come spesa speciale (*Sonderausgabe*), a differenza dell'assicurazione sanitaria per gli animali domestici<sup>70</sup>. L'assicurazione sanitaria per animali domestici è volontaria.

- *Nuove modifiche normative*

---

<sup>66</sup> Ad esempio, ai sensi del paragrafo 5 del "Hundesteuergesetz" dello stato federale di Berlino, del 10 ottobre 2001, modificato dall'articolo 9 della legge del 02 febbraio 2018 (<https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-HuStGBErahmen>). E ancora, paragrafo 4, Änderungssatzung vom 26. Juni 2020 zur Hundesteuersatzung der Stadt Alzeimer an der Ruhr vom 22. Dezember 1998 in Form ihrer 13. Änderungssatzung vom 26. Oktober 2018; Paragrafo 4 del "Hundesteuersatzung der Stadt Gehrden", 17 aprile 2003.

<sup>67</sup> Ai sensi dell'articolo 105(2a) della Legge fondamentale (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland).

<sup>68</sup> §833 "Haftung des Tierhalters", Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (reperibile al sito: [https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/\\_833.html](https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_833.html)). Si veda: Prof. Dr. R. OHR (2014), "Pet Study - 'Pet Ownership as Economic Factor' The economic significance of pet ownership in Germany", University of Goettingen, Germany.

<sup>69</sup> § 14 comma 1 frase 2 HundeG.

<sup>70</sup> <https://germantaxes.de/tax-tips/pets-tax-return/>

Il Consiglio federale, evidenziando la particolare importanza che la protezione degli animali riveste nell'ordinamento, ha recentemente accolto le modifiche al TierSchHuV volte all'inasprimento delle regole sulla detenzione e allevamento dei cani, per garantire una sana crescita e un'adeguata socializzazione, sia nei confronti dell'uomo che dei propri simili.<sup>71</sup>

Tra le novità più importanti si segnala quanto segue.

○ *Utilizzo di collari a punta o altri mezzi dolorosi*

Nella sua riunione del 25 giugno 2021, il Bundesrat ha modificato il TierSchHuV, aggiungendo innanzi tutto una disposizione volta a proibire l'utilizzo dei collari a punta o altri mezzi dolorosi nelle fasi di addestramento, ed in generale quando li si educa o li si esercita<sup>72</sup>. Tale modifica è stata dettata dai risultati scientifici sui metodi di addestramento dei cani che giudicano l'uso di incentivi punitivi per l'addestramento come non conforme al benessere degli animali. Di conseguenza, l'uso di tali strumenti è stato essere vietato.

○ *Detenzione di animali in catena*

Innanzitutto, viene introdotto un generale divieto di detenzione del cane legato alla catena<sup>73</sup>, mentre prima questo poteva essere legato solo se i requisiti dei paragrafi da 2 a 5 del §7 TierSchHuV erano soddisfatti (*“Ein Hund darf in Anbindehaltung nur gehalten werden, wenn die Anforderungen der Absätze 2 bis 5 erfüllt sind”*)<sup>74</sup>.

○ *Socializzazione*

Sono poi introdotte specifiche norme volte a promuovere la socializzazione dei cani<sup>75</sup> e dei cuccioli<sup>76</sup>, sia con i loro simili che nei confronti delle persone che si prendono cura di loro. Tali momenti di socializzazione devono essere permessi con regolarità, a meno che ciò non sia

---

<sup>71</sup> Bundesrat, 25.06.21, Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung und der Tierschutztransportverordnung (available at: <https://www.bmel.de/SharedDocs/Gesetzestexte/DE/VOAendHundeVO.html>).

<sup>72</sup> Nuovo Art. 1, par. 2, (5) TierSchHuV.

<sup>73</sup> § 7 (1) del TierSchHuV che recita: “Hunde dürfen nicht angebunden gehalten werden” (<https://www.juraforum.de/gesetze/tierschhuv/7-anforderungen-an-die-anbindehaltung>)

<sup>74</sup> [https://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/\\_\\_\\_7.html](https://www.gesetze-im-internet.de/tierschhuv/___7.html)

<sup>75</sup> § 2, comma 1, numero 3, TierSchHuV così come approvato il 25 giugno 2021 (si veda (available at: <https://www.bmel.de/SharedDocs/Gesetzestexte/DE/VOAendHundeVO.html>).

<sup>76</sup> § 3, comma 4, TierSchHuV così come approvato il 25 giugno 2021 (si veda (available at: <https://www.bmel.de/SharedDocs/Gesetzestexte/DE/VOAendHundeVO.html>).

possibile in singoli casi per ragioni di salute o di incompatibilità per la protezione del cane o dei suoi simili.

#### **4. AUSTRIA**

- *Codice Civile*

Come la Germania, anche l’Austria merita di essere menzionata tra i paesi europei che detengono il primato – non solo in termini temporali ma in termini sostanziali – per il riconoscimento dell’alterità degli animali non umani rispetto alle cose<sup>77</sup>.

Come si vedrà nel prosieguo, il Codice civile austriaco fu il primo a stabilire, nel 1988, che “*[g]li animali non sono cose; sono protetti da leggi speciali. Le disposizioni applicabili ai beni devono essere applicate agli animali sono nella misura in cui non esistono norme divergenti*”.

§ 285a ABGB<sup>78</sup>

*“Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen”.*

Nonostante il Codice civile austriaco riconosca che gli animali non siano “*res*”, ad essi si applicano le disposizioni applicabili ai beni, in quanto compatibili.<sup>79</sup> Il modello è dunque simile a quello già visto per la Germania. Pertanto, questa disposizione potrebbe considerarsi pressoché superflua, poiché lascia aperta la normativa sui beni. Ma ciò che appare anche in questo caso fondamentale è il fatto che si dà un chiaro messaggio, utile anche per la futura interpretazione giurisprudenziale oltre che per il legislatore<sup>80</sup>.

A livello civilistico è opportuno menzionare un’ulteriore norma dell’ABGB che viene in rilievo in materia di compensazione per le spese sostenute in caso di danni cagionati ad un animale.

<sup>77</sup> Si veda: D. CERINI (2012), “Il Diritto e gli animali: note gius-privatistiche”, 2002, Milano, p. 63.

<sup>78</sup> <https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/285a>.

<sup>79</sup> § 285 a comma 2 ABGB e il § 90 a comma 3 BGB.

<sup>80</sup> S. LENNKH, “The Animal: A Subject of Law? A Reflection on Aspects of the Austrian and German Juridical Systems”. *Int J Semiot Law* (2011) 24, pp. 307–329.

§ 1332a ABGB<sup>81</sup>

*Wird ein Tier verletzt, so gebühren die tatsächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der versuchten Heilung auch dann, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tierhalter in der Lage des Geschädigten diese Kosten aufgewendet hätte.*

In particolare, se un animale è ferito, le spese sostenute per la guarigione o il tentativo di guarigione sono rimborsate anche se superano il “valore” economico dell’animale, nella misura in cui un proprietario di animali “ragionevole”, nella situazione della parte lesa, avrebbe sostenuto queste spese. Tuttavia, è interessante notare che la giurisprudenza non pone in capo al proprietario dell’animale alcun limite. Infatti, in ragione del particolare legame tra d’affezione tra l’animale da compagnia e l’individuo, si considera ragionevole sostenere delle spese per la sua guarigione piuttosto che procedere all’abbattimento dell’animale ferito, anche senza alcuna prospettiva di guarigione. In una sentenza del 25 marzo 2020, la Suprema Corte (*Oberste Gerichtshof*) ha dichiarato che non vi è un obbligo generale della parte lesa di mitigare i danni facendo uccidere l’animale ferito. Questo si evince dal fatto che il §1332a ABGB prevede la compensazione dei costi di guarigione anche per un importo superiore al valore dell’animale.

In questo senso, la Corte Suprema ha altresì chiarito che nei casi in cui un animale è stato ferito senza alcuna prospettiva di guarigione e quindi non ha più l’utilità per la quale è stato acquistato dal proprietario dell’animale, nulla impedisce al proprietario dell’animale di tenere in vita l’animale invalido in considerazione dell’attaccamento affettivo suo o di terzi (RS0110774 = 1 Ob 160/98f).

Il motivo e l’ammontare della richiesta di risarcimento danni in caso di lesioni a un animale sono determinati secondo le disposizioni dell’ABGB sui danni alla proprietà mentre le spese di guarigione dell’animale ferito sono soggette alla disposizione speciale del §1332a ABGB (RS0110775).

Secondo il §1332a ABGB, in caso di lesioni a un animale, le spese effettivamente sostenute per la guarigione o il tentativo di guarigione sono dovute anche se superano il valore dell’animale, nella misura in cui un proprietario di animali “ragionevole”, trovandosi nella situazione della parte lesa, avrebbe sostenuto tali spese.

---

<sup>81</sup> <https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1332a>.

Sul punto si precisa però che non parrebbe ammissibile l'eutanasia del cavallo - che è semplicemente zoppo e non può più essere cavalcato – in virtù della mera maturazione di costi di trattamento futuri di importo sconosciuto.<sup>82</sup>

- *Costituzione*

Il movimento animalista austriaco ha per molto tempo lottato affinché la protezione della vita e del benessere degli animali non umani venissero riconosciuti in Costituzione. Infatti, già nel 1996 tale cambiamento era stato richiesto con referendum. Nel 2004, il parlamento austriaco ha votato all'unanimità per aggiungere la seguente dichiarazione accanto ai diritti umani nella costituzione austriaca: “*Lo stato protegge la vita e il benessere degli animali a causa della speciale responsabilità che l'uomo ha nei confronti dei suoi simili?*”. Dopo una lunga attesa, la Costituzione austriaca è stata finalmente modificata nel 2013.

Il testo attuale della disposizione rilevante ai fini del presente parere è il seguente:

*Präambel § 2.*<sup>83</sup>

*Die Republik Österreich (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich zum Tierschutz.*

Letteralmente, questa disposizione recita: “La Repubblica d’Austria (governo federale, province e comuni) è impegnata nel benessere degli animali”. La protezione degli interessi degli animali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale austriaca, così come in quella tedesca pocanzi descritta, sotto forma di obiettivi statali che giustificano limitazioni dei diritti dei

---

<sup>82</sup> Traduzione non ufficiale effettuata dagli autori del parere. Il testo originale della sentenza è il seguente: “2.3. Eine generelle Schadensminderungsobliegenheit des Geschädigten, ein verletztes Tier jedenfalls fachgerecht töten zu lassen, besteht nicht. Dies ergibt sich schon daraus, dass § 1332a ABGB den Ersatz der Heilungskosten auch in einer den Wert des Tieres übersteigenden Höhe vorsieht.

2.4. In diesem Sinn hat der Oberste Gerichtshof bereits klargestellt, dass in Fällen, in denen ein Tier ohne Aussicht auf Heilung verletzt wurde und daher den Nutzen, dessentwegen es vom Tierhalter angeschafft wurde, nicht mehr hat, nichts den Tierhalter daran hindert, das invalide Tier angesichts seiner oder der emotionalen Bindung eines Dritten am Leben zu lassen (RS0110774 = 1 Ob 160/98f).

3.1. Grund und Höhe des Schadenersatzanspruchs bei Verletzung eines Tieres bestimmen sich nach den Regelungen des ABGB über die Sachbeschädigung. Lediglich für die Kosten der Heilung des verletzten Tieres gilt die Sonderbestimmung des § 1332a ABGB (RS0110775).

3.2. Nach § 1332a ABGB gebühren im Fall der Verletzung eines Tieres die tatsächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der versuchten Heilung auch dann, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tierhalter in der Lage des Geschädigten diese Kosten aufgewendet hätte.

4.1. [...] Dass eine Euthanasie des Pferds – das lediglich lahmt und nicht mehr geritten werden kann – bereits zum jetzigen Zeitpunkt zulässig wäre, nur weil das Anlaufen zukünftiger Behandlungskosten unbekannter Höhe möglich ist, kann allerdings nicht angenommen werden.”

<sup>83</sup><https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008504&ShowPrintPreview=True>

cittadini, attraverso un giudizio di bilanciamento. Ciò avveniva in Austria, in realtà, anche prima dell'introduzione del Preambolo §2 in Costituzione. Per esempio, prima dell'adozione di tale disposizione, la Corte costituzionale austriaca ha sostenuto un divieto sull'esposizione di cani nei negozi di animali come un'interferenza giustificabile con i diritti di proprietà umana, attribuendo un peso significativo alle prove degli esperti sulle esigenze psicologiche e di sviluppo dei cuccioli.<sup>84</sup>

• *Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG)*<sup>85</sup>

Il *Tierschutzgesetz*, la legge sul benessere degli animali del 2004, è il principale testo in materia di benessere degli animali in Austria. Tale documento contiene disposizioni molto severe aventi l'obiettivo di proteggere la vita e il benessere degli animali sulla base della particolare responsabilità (“*Verantwortung*”) dell'uomo nei confronti dell'animale come suo simile (“*Mitgeschöpf*”). Tale scopo è esplicitamente espresso nel testo dell'Articolo 1 che recita quanto segue:

§ 1. *Zielsetzung* (“Obiettivi”)

*“Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf.”*

L'articolo 3 afferma che la legge è applicabile a tutti i vertebrati, cefalopodi e decapodi, con le eccezioni dell'articolo 32 (macellazione) e degli animali utilizzati per la caccia e la pesca.

È interessante notare che il *Tierschutzgesetz* vieta di infliggere dolore, sofferenza o lesioni ingiustificate a un animale o esporlo a un'ansia estrema<sup>86</sup>.

Inoltre, l'articolo 13 richiede che gli animali siano tenuti in un modo che corrisponda ai loro bisogni fisiologici e comportamentali, compreso il soddisfacimento del bisogno di contatto sociale. La stessa disposizione, al paragrafo § 5 (2) elenca una serie di comportamenti che sono

<sup>84</sup> Jessica Eisen (2017), “Animals in the constitutional state”, *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 15, Issue 4, p. 922, <https://doi.org/10.1093/icon/mox088>.

<sup>85</sup> BGBl. I Nr. 118/2004 (<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/118>)

<sup>86</sup> § 5. (1) “*Verbot der Tierquälerei*”.

considerati in violazione del paragrafo § 5(1) tra i quali, ai fini del presente parere rilevano in particolare i seguenti comportamenti:

– è negligente per quanto riguarda (o provvede in modo non adeguato), all'alloggio, all'alimentazione e alla cura di un animale che detiene, in modo da comportare dolore, sofferenza o lesioni per l'animale o da metterlo in uno stato di estrema ansia:

*§ 5. Verbot der Tierquälerei*

*(2) "13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen Tieres in einer Weise vernachlässigt oder gestaltet, dass für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in schwere Angst versetzt wird"*

– abbandona o lascia un animale domestico o da compagnia o un animale selvatico da lui detenuto, per liberarsene:

*§ 5. Verbot der Tierquälerei*

*(2) "14. ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes nicht heimisches Wildtier aussetzt oder verlässt, um sich seiner zu entledigen"*

Il paragrafo 38 del capitolo 4 si occupa di determinare le sanzioni applicabili ai casi che non costituiscono reato.

Inoltre, il paragrafo 13 afferma che gli animali possono essere tenuti solo se si può presumere, sulla base del loro genotipo e fenotipo, che la detenzione non pregiudica il loro benessere secondo lo stato riconosciuto delle conoscenze scientifiche. Chiunque detenga un animale deve assicurarsi che lo spazio disponibile, la libertà di movimento, le condizioni generali (e.g., clima, luce, temperatura) le cure e l'alimentazione nonché le opportunità di contatto sociale siano adeguate alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, tenendo conto della specie, dell'età e del grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento degli animali. Gli animali devono essere tenuti in modo tale che le loro funzioni corporee e il loro

comportamento non siano disturbati e che la loro capacità di adattamento non sia sovraccaricata.

- *Stato di famiglia*

In Austria non esiste un documento assimilabile allo stato di famiglia italiano. Esistono diversi certificati di stato civile ma nessuno di questi include il nucleo familiare nella sua interezza<sup>87</sup>.

Ciò non esclude chiaramente la registrazione del microchip da parte dei proprietari per tutti i cani che abbiano compiuto l'età di tre mesi, da effettuarsi presso l'autorità competente in Austria<sup>88</sup>. Questa è divenuta obbligatoria a partire dal 30 giugno 2008.

- *La tassazione sul possesso dei cani - Hundeabgabe/Hundesteuer*

Similmente alla Germania, anche in Austria, in linea di principio, tutti i proprietari di cani devono pagare una tassa. In alcuni comuni dopo il pagamento della tassa il proprietario del cane riceve una medaglietta dall'autorità competente. Far indossare la medaglietta al proprio cane non è generalmente obbligatorio; tuttavia, in alcuni comuni lo è negli spazi pubblici.

L'importo della *dog tax* dipende dal luogo di residenza e ha un costo inferiore per il primo cane (generalmente circa 70 euro) ed un costo maggiore per ogni cane aggiuntivo (circa 100 euro). Tutti coloro che sono in regola con il pagamento di questa tassa, possono liberamente usufruire dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici disponibili nelle aree dedicate ai cani. In Austria vi sono non soltanto numerose aree cani recintate, ma anche ampie zone all'interno dei parchi, specificatamente segnalate da appositi cartelli ("*Hundzone*"), in cui i cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola e possono passeggiare liberamente insieme al resto della famiglia. Si è esentati dal pagamento della *dog tax* se si supera l'esame per la c.d. licenza, "*Wiener Hundeführschein*". Infatti, il proprietario di un cane appartenente ad una delle razze elencate nella "*Listenhund*"<sup>89</sup> (o un mix tra le razze elencate) è obbligato a sostenere l'esame per ottenere la licenza. Appartengono alla lista le razze di cani originariamente usati per scopi di

---

<sup>87</sup> Nel form "Familienangehöriger" da compilare per richiedere il permesso di soggiorno per la famiglia, è possibile indicare sia i coniugi che gli eventuali figli. Tale documento non è un "certificato" e per tale motivo non è assimilabile allo stato di famiglia. In ogni caso, in tale form non è possibile indicare la presenza di animali famigliari.

<sup>88</sup> L'ufficio comunale (Gemeindeamt), nelle città statutarie il "Magistrat", a Vienna la cassa comunale ("Stadtkasse").

<sup>89</sup> American Staffordshire Terrier; Bullterrier; Dogo Argentino; Mastino brasiliano; Mastino, Bull Mastiff; Mastino Spagnolo; Mastino napoletano; Pit Bull Terrier; Rottweiler; Staffordshire Bull Terrier; Tosa Inu.

combattimento o simili, e quindi considerati più difficili da gestire. L'esame per la licenza serve a verificare le conoscenze del proprietario del cane sia dal punto di vista teorico che pratico<sup>90</sup>. Infatti, oltre ad un test a risposta multipla, è necessario anche dimostrare la capacità di gestione e lo stato di addestramento del cane. Chi sostiene e supera questo esame (che ha una tassa di registrazione di 20,84 euro), è esente dal pagamento della tassa sui cani, per un anno.

L'importo della *dog tax* non è detraibile.

- *L'assicurazione per la responsabilità civile*

In Austria l'assicurazione di responsabilità civile per i cani è obbligatoria negli stati federali di Vienna, Alta Austria, Salisburgo, Tirolo e Stiria<sup>91</sup>.

A Vienna, ad esempio, l'assicurazione per cani è obbligatoria per tutti i cani nati dopo il 1° gennaio 2006. Generalmente, la prova dell'esistenza di una valida assicurazione per la responsabilità civile deve essere fornita dal proprietario del cane presso l'ufficio comunale competente al momento della registrazione del microchip. La somma assicurata deve essere di almeno 725.000 euro<sup>92</sup>. I cani che sono obbligati per legge a passare una licenza per cani devono anche avere un'assicurazione di responsabilità civile. Le violazioni dell'obbligo di avere un'assicurazione di responsabilità civile per i cani sono controllate dai funzionari comunali di Vienna e punite con multe.

In via di principio tali spese non sono detraibili.

- *Cimitero per animali*

Un ulteriore esempio del forte legame tra uomo e animale in Austria e del crescente ruolo degli animali nella vita familiare austriaca, è dato dall'esistenza di cimiteri dedicati alla commemorazione degli animali da compagnia dopo la loro scomparsa.

---

<sup>90</sup> Far indossare il guinzaglio e la museruola al cane; effettuare il controllo delle orecchie e delle zampe del cane; Verifica del comportamento al guinzaglio; Comandare al cane di sedersi o sdraiarsi con o senza guinzaglio; Simulare una passeggiata in una grande città: affrontare le situazioni quotidiane nella grande città; Comportamento senza conflitti in pubblico; Rispetto delle norme; Contatto amichevole con il cane.

<sup>91</sup> Oö. Hundehaltegesetz 2002 § 3, Fassung vom 15.03.2021 (<https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000227&FassungVom=2021-03-15&Artikel=&Paragraf=3&Anlage=&Uebergangsrecht=>).

<sup>92</sup> Oö. Hundehaltegesetz 2002 § 3, par. 1(b), che recita: „Für jeden Hund muss eine Haftpflichtversicherung über eine Mindestdeckungssumme von 725.000 Euro bestehen. Diese Haftpflichtversicherung kann auch im Rahmen einer Haushalts- oder Jagdhaftpflichtversicherung oder einer anderen gleichartigen Versicherung gegeben sein“.

In via di principio, e salvo talune eccezioni, non è consentito procedere alla sepoltura del proprio animale nel giardino privato per ragioni epidemiologiche<sup>93</sup>. Per tale ragione, in diverse città austriache – tra cui Vienna – sono stati costruiti dei veri e propri cimiteri, spesso vicino ai cimiteri centrali, in cui può esser data una degna sepoltura agli animali domestici in vere e proprie tombe, con cartelli commemorativi ed iscrizioni personalizzate<sup>94</sup>.

- *Conclusioni*

Sebbene non sia possibile concludere che in Germania e in Austria gli animali ed in particolare, per quanto di interesse, i cani, siano ricompresi in documenti assimilabili allo “stato di famiglia”, le discipline sin qui descritte dimostrano come una attenta considerazione dell’animale all’interno del sistema possa in ogni caso favorire la crescita e lo sviluppo del cane come un membro familiare anche dal punto di vista giuridico.

Dal punto di vista civilistico, infatti, di notevole importanza è la disposizione austriaca (§1332a ABGB) che consente al proprietario dell’animale (non solo del cane) di poter richiedere la refusione delle spese sostenute in caso di danni cagionati al proprio animale domestico, per un valore eccedente il mero “valore economico” (soluzione questa usuale anche nella giurisprudenza italiana). La giurisprudenza austriaca ha, poi, rimarcato che l’applicazione di tale disposizione è fatta salva anche quando l’animale non ha alcuna prospettiva di guarigione e quindi non ha più l’utilità per la quale è stato acquistato; nulla impedisce al proprietario di tenerlo in vita anche se invalido, “*in considerazione dell’attaccamento affettivo suo o di terzi?*”.

## **5. Uno sguardo all’Europa Extra UE: Regno Unito**

---

<sup>93</sup> Per informazioni si veda il portale governativo austriaco: <https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/133/Seite.1330000.html#burial>

<sup>94</sup> Ad esempio, <https://www.tfwien.at/>

Al di fuori di quello che è oggi il confine politico della UE, è opportuno dar conto del sistema inglese che nel tempo ha offerto importanti elementi di comparazione.

In particolare, si vuole ricordare il recentissimo *Animal (Sentencing) Welfare Act* del 29 giugno 2021, che si inserisce nel quadro delle azioni previste dall'*Action Plan for Animal Welfare 2021*<sup>95</sup>. Il programma di interventi divisi si estende a numerosi aspetti della posizione degli animali, comprese le numerose norme sugli animali detenuti in allevamenti e per fini di reddito<sup>96</sup>, ed è, evidentemente, in risposta all'*Action Plan* europeo dedicato agli animali, ossia all'insieme delle azioni che a livello quinquennale l'Europa indica in via programmatica.

In tale *Action Plan 2021* senza dubbio degno di particolare attenzione è la previsione con cui si individua l'animale come essere senziente, come poi meglio delineato nel progetto di legge - *Bill to make provision for an Animal Sentience Committee with functions relating to the effect of government policy on the welfare of animals as sentient beings*. Nell'*Action Plan* si legge "At the heart of our reform programme is our commitment to recognise in law the sentience of animals. The UK has consistently led the way on sentience; indeed, the UK was one of the key members that lobbied for the recognition of animal sentience in Article 13 of the Lisbon Treaty in 2009. The UK's Animal Welfare Act (2006) recognised in law

*that animals can feel pain and suffering, and now we have left the EU and the transition period has finished, we can go further. Explicitly recognizing and enshrining animals as sentient beings in law will be at the very heart of central government decision making going forward*" (*Action Plan*, p. 8).

<sup>95</sup> Cfr. il documento *Our action plan for animal welfare*, rilasciato dal Department for Environmental Food and Rural Affairs, 2021.

<sup>96</sup> Cfr. l'attuale testo in discussione, *Animal Welfare (Kept Animals) Bill*, lavori preparatori reperibili sul sito del Parlamento inglese.

A sua volta il progetto in discussione citato, ossia il citato “*Bill To make provision for an Animal Sentience Committee with functions relating to the effect of government policy on the welfare of animals as sentient beings*” del 13 Maggio 2021, prevede anche l’istituzione di un apposite Committee nella House of Lords per l’approntamento di tutte le misure idonee a dare concretezza all’idea di animali come *sentient being*. Si tratterà di verificare, ovviamente, i futuri sviluppi.

Il programma d’azione 2021 prevede, inoltre, una serie di interventi normativi diretti ad innalzare il livello di tutela degli animali in numerose situazioni (ad esempio nell’allevamento); è altresì previsto un inasprimento delle sanzioni penali in caso di maltrattamento di animali, con specifiche semplificazioni anche in ordine alla denuncia, aspetto questo che appare già disciplinato in buona parte nel *Animal Sentencing Welfare Act 2021*<sup>97</sup>.

In linea con tale progetto si deve menzionare l’inasprimento delle sanzioni per il rapimento di animali. Si sottolinea l’utilizzo di tale termine (rapimento) in quanto, da un punto di vista tecnico, essendo l’animale un bene la sua sottrazione ai legittimi proprietari è un furto. In tale ottica è stata sino ad oggi sanzionata la sottrazione di animali, reato del resto in aumento come riportato dai dati del governo inglese.

Il testo attuale considera invece la gravità della sottrazione di un animale inserito in un contesto familiare e, per tale motivo, prevede che vi sia una sanzione penale sino a sette anni, quindi ben maggiore rispetto al furto.

Di particolare interesse appaiono altresì le parole del ministro che ha proposto la modifica normativa, in quanto in un contesto ufficiale si riferimento all’animale come ad un membro della famiglia (sui rinvia, in proposito, ai numerosi comunicati stampa rilasciati).

*Come si constata da quanto riportato, l’assetto normativo prevede in modo sempre più marcato che l’animale sia parte della famiglia.*

---

<sup>97</sup> Cfr. Animal Welfare (Sentencing) Act 2021, 2021 CHAPTER 21.

An Act to make provision about the mode of trial and maximum penalty for certain offences under the Animal Welfare Act 2006, sul sito [www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/21/introduction/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/21/introduction/enacted).

## V. CONCLUSIONI E PROPOSTE

### *a) Sintesi degli elementi rilevanti*

Dall'analisi sin qui svolta, occorre trarre alcune conclusioni. Come si è visto, infatti, l'*animal law* – ossia tutto il complesso di norme e casistiche sulla posizione degli animali e il rapporto con l'uomo, osservato nella sua dimensione giuridica, è, ormai, entrata nella sua seconda generazione. Si può, infatti, constatare come le sue prospettive di analisi si siano notevolmente estese sino a comprendere le più ampie e sfaccettate problematiche che emergono – non soltanto sul versante pubblicistico ma anche e soprattutto sul piano privatistico – dalla convivenza quotidiana degli animali con l'uomo ed ancor più direttamente con riferimento a quegli animali che sono, per loro fortuna, più a direttamente a contatto con la società e la dimensione familiare.

E, infatti, in questo scenario ci si è voluti soffermare sulla *posizione dell'animale come compagno, amico, membro della famiglia*. Ci si è dunque chiesti se le norme e il diritto esistente, in Italia e non solo, danno adeguata rilevanza alla posizione dell'animale in generale e in particolare di quelli che sono i più “risalenti” e fedeli compagni dell'uomo, i cani. Le normative e le casistiche analizzate sono numerose.

Tali indagini, che sicuramente arricchiscono il bagaglio di conoscenza e condivisione, non sono tuttavia fini a sé stesse *ma dovranno essere utili per supportare nel futuro un'azione diretta a proporre, anche nelle sedi opportune, miglioramenti ulteriori alla posizione dell'animale di famiglia sino al suo eventuale inserimento anche nella documentazione pertinente*, in particolare nello stato di famiglia con tutti gli effetti che ne conseguono.

Al fine di vagliare la maturità di tali richieste che potranno essere rivolte nelle sedi politiche e legislative opportune, riassumendo si possono constatare i seguenti macro-dati emersi dall'analisi svolta:

**1) Processo di dereificazione e costituzionalizzazione:** come si è visto, si è avuto in Italia e in altri Stati un progressivo aumento della tutela di tutti gli animali in chiave di benessere

e tutele, seppure ancora insoddisfacente sul piano delle garanzie effettive e del diritto applicato con grandi differenze anche territoriali. Tale aumento di consapevolezza e innalzamento della protezione si deve in particolare a due processi:

- a. la dereificazione dell'animale in una o più fonti, cioè il passaggio dalla nozione di animale come bene a essere senziente;
- b. l'inserimento della posizione dell'animale nelle costituzioni, con un vincolo dello Stato di tutelare

Come si è visto, ciò non è avvenuto in Italia né con la modifica del Codice civile, né ad oggi con la modifica della Costituzione. Vi sono tuttavia progetti in fase di avanzamento.

**2) Previsione di norme ad hoc per alcune specie e per animali familiari:** Molte norme ad hoc tutelano la posizione degli animali inseriti nel contesto familiare, in particolare cani e gatti; in altri casi le normative estendono le particolari tutele ad altre specie laddove inserite in un contesto domestico.

**3) Giurisprudenza:** la giurisprudenza ha avuto in tutti i sistemi giuridici un ruolo fondamentale per innalzare la tutela degli animali o per garantire il rapporto tra l'uomo e l'animale d'affezione.

**4) Norme ad hoc che confermano relazione di stabilità** tra il compagno umano e l'animale familiare: in altri termini, molte norme – anche se inserite negli ordinamenti con finalità diverse (tracciabilità, tassazione e attribuzione di oneri fiscali, o al contrario detassazione/detractions) sono state identificate come utili per ricostruire anche in via indiretta e date rilevanza prioritaria alla posizione di “stabilità” dell'animale inserito nel contesto familiare. Senza ripercorrerle tutte si è fatto riferimento nel lavoro svolto a:

- a. Inserimento nel passaporto europeo
- b. Previsione di deduzioni/detractions fiscali, in chiave annuale come proposta in alcuni stati (FR), maggiore per cani accolti da rifugi o per spese medico veterinarie e di sostentamento, o ancora al (paradossale) sistema di tassazione che

vincola in modo stabile la posizione dell'animale al proprietario "di famiglia" (v. ad esempio i casi citati di Austria, Germania)

c. Riconoscimento di animale di famiglia in atti e contratti privati, come assicurazioni.

### ***b) Azioni***

Tutto ciò pare poter confermare che sia venuto il tempo di chiedere di formulare, anche in chiave di proposte legislative, regole più chiare per gli animali tutti e in particolare per gli animali inseriti nel contesto familiare.

Ciò potrà avvenire:

1) Proponendo nuovi progetti: un principio fondamentale della costituzione italiana sancisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme consentite dalla costituzione stessa. L'attuale specializzazione degli organi e delle funzioni ha raggiunto un punto così alto che è impossibile, per il popolo, intervenire esercitando direttamente le funzioni di un grande Stato. Lo strumento idoneo per esprimere la sovranità popolare diventa così il parlamento. In una democrazia rappresentativa, quindi, il popolo esercita la sovranità scegliendo le persone che rivestono cariche pubbliche: e anzitutto eleggendo il parlamento, l'organo abilitato a determinare ed esprimere la volontà generale. Tra esso e il popolo ci sono meccanismi reciproci di responsabilità e di controllo. D'altro canto, alle proposte di legge di iniziativa popolare. Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione il popolo esercita l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. La proposta deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere. Le modalità di esercizio di questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. si può pensare anche a seguire lavori parlamentari già in corso ed in fase avanzata.

2) Aderendo o supportando attuali progetti di legge in corso, in particolare con riferimento ai lavori per l'introduzione di norme nel Codice civile.

- 3) Proponendo documentazione o pareri ad hoc.
- 4) Sollecitando anche a livello europeo specifiche azioni.

Tali azioni potranno essere oggetto di futuri approfondimenti da concordarsi con Voi.

\*\*\*\*\*

Queste le nostre riflessioni ed analisi.

Si resta disponibili per ogni approfondimento.